



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI
E LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
UFFICIO LEGISLATIVO

27 maggio 2024

Testo unico di semplificazione normativa dei procedimenti concernenti la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i regimi amministrativi per la costruzione ovvero l'esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

2. Il presente decreto assicura, anche nell'interesse delle future generazioni, la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e paesaggistici, i livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali potenzialmente pregiudicate dai fenomeni connessi al cambiamento climatico e la concorrenza fra gli operatori presenti e futuri. A tali fini persegue la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il suo adeguamento alla disciplina eurounitaria.

3. *I regimi amministrativi disciplinati dal presente decreto garantiscono la tutela dell'ambiente e la concorrenza e sono considerati livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e), m) ed s), della Costituzione.* Lo Stato, le regioni, gli enti locali e qualunque altro soggetto coinvolto nelle procedure amministrative disciplinate dal presente decreto si adeguano alle disposizioni in esso contenute entro il termine di centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che si adeguano al presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Articolo 2
(Principi generali)

1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, è soggetta al regime di autorizzazione nei soli casi previsti dal presente decreto, in conformità ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità.
2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
3. Le procedure amministrative di cui al presente decreto si informano ai principi di celerità, uniformità procedimentale sull'intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri, nonché ai principi del risultato, di fiducia, buona fede e affidamento. Le medesime procedure garantiscono la pubblicità, la trasparenza e la partecipazione dei soggetti interessati nonché la concorrenza fra gli operatori.
4. Al fine di assicurare l'effettiva riduzione degli oneri amministrativi e regolatori in capo agli operatori economici, non possono essere richieste dalle amministrazioni o dai privati gestori di pubblici servizi, dichiarazioni o attestazioni relative all'idoneità del regime amministrativo per la realizzazione dell'intervento, né dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni o autorizzazioni già in possesso dei medesimi soggetti.

Articolo 3
(Criteri di priorità e doveri delle parti)

1. In sede di ponderazione degli interessi giuridicamente rilevanti, è accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete e alla diffusione dell'energia da fonti rinnovabili.
2. Gli operatori economici garantiscono la massima diligenza allo stato della scienza e della tecnica nella costruzione e gestione degli impianti e dell'energia prodotta, la trasparenza delle informazioni e la leale cooperazione ai fini delle necessarie verifiche.

Articolo 4
(Definizioni)

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) "realizzazione degli interventi": la costruzione ovvero l'esercizio degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1;
 - b) "soggetto proponente": il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi che, a qualsiasi titolo, dispone della superficie ovvero della risorsa necessarie agli interventi stessi;
 - c) "amministrazione procedente": il comune territorialmente competente nel caso della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8 e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la regione territorialmente competente o la provincia dalla medesima delegata nel caso del procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 9;
 - d) "piattaforma SUER": la piattaforma unica digitale istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Articolo 5

(Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici)

1. I modelli unici semplificati di cui all'articolo 7, comma 5, sono resi disponibili dai gestori di rete alla piattaforma SUER, in modalità telematica [entro cinque giorni dalla relativa presentazione].
2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 2, nelle more dell'operatività della piattaforma SUER la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C avviene mediante gli strumenti informatici operativi in ambito statale, regionale, provinciale o comunale.

Articolo 6

(Regimi amministrativi)

1. La realizzazione degli interventi è disciplinata dal presente Capo, che individua, secondo principi di proporzionalità e adeguatezza, i seguenti regimi amministrativi:
 - a) attività libera;
 - b) procedura abilitativa semplificata;
 - c) autorizzazione unica.
2. Gli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, individuano gli interventi realizzabili rispettivamente secondo il regime dell'attività libera, della procedura abilitativa semplificata o dell'autorizzazione unica.

Articolo 7

(Attività libera)

1. La realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Qualora gli interventi di cui al comma 1 insistano su aree o su immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del Codice medesimo, fermo restando quanto previsto all'articolo 157 dello stesso, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di autorizzazione. Qualora l'autorità non si esprima entro il termine perentorio di cui al primo periodo, l'autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizione e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace. Il termine di cui al primo periodo può essere sospeso una sola volta e per un massimo di quindici giorni qualora, entro cinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità preposta alla tutela del vincolo rappresenti, in

modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori. Il silenzio assenso ai sensi del secondo periodo si forma anche in mancanza dei presupposti.

4. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che insista su aree o su immobili vincolati di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 3, qualora gli interventi medesimi siano realizzati in materiali della tradizione locale oppure non siano visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il modello unico semplificato adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è esteso agli interventi di cui al presente articolo.

Articolo 8

(Procedura abilitativa semplificata)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato B, si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui al presente articolo.

2. Il soggetto proponente presenta al comune, mediante la piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il progetto corredato:

a) delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi;

b) della dichiarazione di disponibilità, a qualunque titolo, della superficie ovvero della risorsa interessata dagli interventi;

c) delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie;

d) degli elaborati tecnici per la connessione predisposti dal gestore della rete;

e) nei casi in cui sussistano vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, degli elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso.

3. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano più comuni, il comune procedente è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare.

4. Qualora non venga notificato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di venti giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende acquisito senza prescrizioni. Il predetto termine può essere sospeso una sola volta qualora, entro cinque giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti.

5. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 2, lettera e), che rientrino nella competenza comunale, il comune li adotta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato notificato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende rilasciato senza prescrizioni. In caso di necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il predetto termine di trenta giorni può essere sospeso ai sensi del comma 4, secondo e terzo periodo.

6. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 2, lettera e), di amministrazioni diverse da quella precedente, il comune convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990, con le seguenti variazioni:

a) il comune e, per il suo tramite, ogni altra amministrazione interessata può, entro i successivi cinque giorni, richiedere, motivando puntualmente, le integrazioni e gli approfondimenti istruttori al soggetto proponente, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS è sospeso e riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti;

b) ciascuna delle amministrazioni di cui alla lettera a) rilascia le proprie determinazioni entro il termine di trenta giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, decorso il quale senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato, si intende che non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto né siano necessarie prescrizioni per la realizzazione stessa;

c) decorso il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l'amministrazione precedente abbia notificato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa, che equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende acquisito senza prescrizioni.

7. Decorso il termine ai sensi dei commi 4, 5 e 6, lettera c), senza che sia intervenuto un provvedimento espresso di diniego, il soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul Bollettino ufficiale della regione interessata, dell'avviso di intervenuta acquisizione del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. La pubblicazione avviene nel primo bollettino ufficiale successivo alla ricezione della richiesta ai fini dell'opponibilità ai terzi e del decorso dei termini di impugnazione.

8. Ciascun provvedimento di diniego adottato ai sensi del presente articolo è immediatamente impugnabile e non si applica l'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990. Resta salva la facoltà del proponente, entro i quindici giorni successivi alla notifica del diniego, di presentare una variante del medesimo progetto volta a superare i motivi ostativi. In tal caso, l'esame è limitato alla verifica dell'idoneità del progetto a superare i motivi di diniego opposti e si conclude entro trenta giorni dalla presentazione della variante.

9. In caso di mancata notifica del diniego ai sensi dei commi 4, 5 e 6, lettera c), il comune è legittimato esclusivamente all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990, da esercitare nel termine perentorio di novanta giorni dal perfezionamento dell'abilitazione ai sensi del presente articolo. Nella valutazione delle ragioni di interesse pubblico di cui all'articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990, il comune competente si conforma al

principio della massima diffusione delle energie rinnovabili e del preminente interesse di cui agli articoli 1 e 3.

10. Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini previsti dal progetto esecutivo.

Articolo 9

(Autorizzazione unica)

1. Gli interventi di cui all'Allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il soggetto proponente presenta, mediante la piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica:

a) alla regione territorialmente competente, o alla provincia delegata dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato C, Sezione I;

b) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato C, Sezione II.

3. All'istanza di cui al primo periodo, redatta secondo il modello adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, sono allegati la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti in relazione a ogni autorizzazione, intesa, licenza, parere, concerto, *nulla osta* e assensi comunque denominati, inclusi quelli di compatibilità ambientale, compresi nel provvedimento di autorizzazione unica di cui al presente articolo.

4. Entro due giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'amministrazione procedente rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalità telematica, a ogni altra amministrazione interessata. Nei successivi quindici giorni, l'amministrazione procedente e ciascuna amministrazione interessata verificano, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione. Entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, le amministrazioni interessate comunicano all'amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i profili di propria competenza e, entro i successivi cinque giorni, l'amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni. Su richiesta del soggetto proponente, motivata in ragione della particolare complessità dell'intervento, l'amministrazione procedente, sentite le amministrazioni interessate, può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori sessanta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non presenti la documentazione integrativa, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica e non si applica l'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.

5. Fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro cinque giorni dalla verifica di completezza o dalle integrazioni ai sensi del comma 3, l'amministrazione procedente pubblica sul proprio sito internet istituzionale la documentazione ricevuta, con modalità tali da garantire la tutela della segretezza di eventuali informazioni industriali ovvero commerciali e comunica, in modalità telematica, l'avvenuta pubblicazione a ogni altra amministrazione interessata. Della avvenuta pubblicazione ai sensi del presente comma è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate.

6. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro cinque giorni dalla verifica di completezza o dalle integrazioni ai sensi del comma 3, l'autorità competente per le valutazioni ambientali pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Della pubblicazione di tale avviso è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Dalla data della pubblicazione dell'avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni all'autorità competente per le valutazioni ambientali.

7. Qualora all'esito della consultazione si renda necessaria la modifica o l'integrazione della documentazione acquisita, l'autorità competente per le valutazioni ambientali ne dà tempestiva comunicazione all'amministrazione procedente, la quale ha la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per la trasmissione, in modalità telematica, della documentazione modificata ovvero integrata.

8. All'esito della consultazione pubblica, l'amministrazione procedente, su richiesta del soggetto proponente, può concedere una sospensione dei termini del procedimento non superiore a trenta giorni per la sottoscrizione di un accordo con i soggetti pubblici e privati che hanno partecipato alla predetta fase, nonché per la presentazione delle modifiche e integrazioni progettuali e l'individuazione delle misure di mitigazione e compensazione ambientali ritenute necessarie anche all'esito del predetto accordo. La sottoscrizione dell'accordo costituisce adesione alla realizzazione del progetto alle condizioni previste e sostituisce gli atti di assenso e i pareri di competenza dei soggetti sottoscrittori ai fini della successiva fase autorizzatoria e del rilascio del provvedimento di autorizzazione unica. In caso di sottoscrizione dell'accordo ai sensi del presente comma, il termine di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 10 è di novanta giorni. Il contenuto dell'accordo non è modificabile in sede di conferenza di servizi.

9. L'amministrazione procedente indice una conferenza di servizi, alla quale partecipano il soggetto proponente e ogni amministrazione interessata, entro:

a) cinque giorni dall'avvio del procedimento ai sensi del comma 4, nel caso di progetti non sottoposti a valutazioni ambientali;

b) cinque giorni dall'esito della consultazione o dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 6 o di sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 7, nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali.

10. Il termine di conclusione della conferenza è di centoventi giorni decorrenti dalla data della indizione, sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA.

11. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi è assunta secondo il criterio delle posizioni prevalenti. L'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza rimane sospesa per l'eventuale opposizione proposta dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Fatti salvi i casi in cui il diritto eurounitario impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla conferenza oppure che, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione nei termini stabiliti dall'amministrazione procedente, o abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

12. La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita:

- a) comprende il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente;
- b) comprende ogni titolo abilitativo necessario alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1;
- c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- d) comprende, ove necessario, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1;
- e) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

13. Il provvedimento autorizzatorio unico è immediatamente pubblicato sul sito *internet* istituzionale dell'amministrazione procedente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, stabilita nella determinazione di cui al comma 11, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. L'autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini previsti dal progetto esecutivo.

14. Il provvedimento autorizzatorio unico non può essere subordinato né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province. È esclusa dall'ambito di applicazione del primo periodo ogni prescrizione necessaria a compensare le ricadute sul territorio, per aspetti ambientali e paesaggistici, degli interventi oggetto di autorizzazione unica, nonché a monitorare gli effetti sul territorio derivanti dall'esercizio dell'impianto.

15. L'autorità paesaggistica partecipa al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche *in itinere*, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e non siano sottoposti a valutazioni ambientali. Nel caso degli interventi di cui all'Allegato C, Sezione II, si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 8 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Nel caso degli interventi ricompresi nell'Allegato C, Sezione I, lettera c) o Sezione II, lettera a), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 8 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata.

16. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, il soggetto proponente ha facoltà di richiedere all'autorità competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui al presente articolo.

(Coordinamento del regime concessorio)

1. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi sia necessaria la concessione di superfici ovvero di risorse pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il soggetto proponente presenta istanza di concessione della superficie ovvero della risorsa pubblica all'ente concedente che, entro i successivi cinque giorni, provvede a pubblicarla sul proprio sito *internet* istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della segretezza di eventuali informazioni industriali ovvero commerciali indicate dal soggetto proponente, per un periodo di trenta giorni. Alla scadenza del termine di trenta giorni, qualora non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto proponente o altro soggetto che intenda realizzare uno degli interventi di cui al presente decreto, l'ente concedente rilascia la concessione, entro i successivi quindici giorni.
3. Nel caso degli interventi assoggettati al regime di cui agli articoli 8 o 9, la concessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica. Il titolare della concessione presenta la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Nel caso in cui il titolare della concessione non presenti la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine di cui al secondo periodo, la concessione decade. Per il periodo di durata della PAS o del procedimento autorizzatorio unico, e comunque non oltre il termine di sei o di diciotto mesi dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica.
4. Nel caso degli interventi di cui al comma 3, il soggetto proponente stipula con l'ente concedente la convenzione a seguito del rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio e, da tale momento, sono dovuti i relativi oneri.
5. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini previsti dal progetto esecutivo.
6. Resta fermo, per le concessioni di coltivazione di risorse geotermiche, quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e, per le concessioni idroelettriche, quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Articolo 11

(Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali)

1. I progetti relativi agli interventi di cui agli Allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Ai fini di cui al comma 1, alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'allegato II, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«- impianti solari fotovoltaici di potenza pari o superiore a 50 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti

di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;»;

b) all'allegato II-bis, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) impianti solari fotovoltaici di potenza superiore a 20 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;»;

c) all'allegato III:

1) dopo la lettera c-bis), è inserita la seguente:

«c-ter) impianti solari fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione;»;

2) dopo la lettera v), è inserita la seguente:

«v-bis) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a 100 kW e con profondità superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali;»;

d) all'allegato IV:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, con esclusione:

1) degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, incluse le relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda;

2) delle sonde geotermiche di cui all'Allegato III, lettera v-bis);»;

2) alla lettera d), dopo le parole «superiore a 1 MW» sono inserite le seguenti: «, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale;»

3) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

«d-bis) impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 1 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale;

d-ter) impianti solari fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 10 MW, installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze;

d-quater) impianti solari fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

d-quinquies) impianti solari fotovoltaici o agrivoltaici in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole, di potenza pari o superiore a 10 MW ubicati;

d-sexies) impianti solari fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;».

Articolo 12

(Disposizioni di coordinamento)

1. All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole «sono adottati modelli unici per le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «è adottato il modello per il procedimento di autorizzazione unica».

2. Gli effetti delle nuove dichiarazioni o delle verifiche di cui agli articoli 12, 13 o 140 del Codice dei beni culturali e del paesaggio non si applicano agli interventi di cui al presente decreto che, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione o verifica:

a) siano abilitati o autorizzati ai sensi degli articoli 7, comma 3, 8 o 9;

b) abbiano ottenuto, nei casi di cui all'articolo 9, comma 15, il provvedimento favorevole di valutazione ambientale.

Articolo 13

(Abrogazione delle disposizioni previgenti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo le disposizioni di cui all'Allegato D sono abrogate unitamente ad ogni altra disposizione di legge e regolamento incompatibile. Eventuali richiami ad altre disposizioni concernenti la disciplina delle fonti rinnovabili si intendono effettuati al presente decreto.



Il Ministro dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

VISTO il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);

VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTA la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante “*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*”;

VISTA la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante “*Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997*”;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante “*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*”;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” che dispone tra l'altro all'articolo 226, l'abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” a decorrere dal 1° luglio 2023;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e in particolare l’articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l’altro, le competenze in materia di approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale, dei criteri per l’incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l’esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e in particolare l’articolo 4 che ha modificato la denominazione di “*Ministero della Transizione Ecologica*” in “*Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili*” (nel seguito, decreto legislativo n. 199 del 2021) e, in particolare, il Titolo II che disciplina i regimi di sostegno (nel seguito, meccanismi di supporto) applicati all’energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi nazionali e attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la semplificazione, perseguendo, nel contempo, l’armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità, ivi inclusi quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

CONSIDERATO che l’articolo 6 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, sentite l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito, ARERA) e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l’implementazione dei meccanismi di supporto per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW;

CONSIDERATO, inoltre, che l’articolo 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali per gli aspetti di competenza, sentite l’ARERA e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l’implementazione dei meccanismi di supporto per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore o uguale a 1 MW;

RITENUTO opportuno, per esigenze di organicità della disciplina, definire nell’ambito di un unico provvedimento le modalità per l’implementazione dei meccanismi di supporto di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 a favore di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante “*Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell’energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE*”;

VISTO il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (nel seguito, PNIEC) predisposto dall’Italia in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell’energia, ricerca, innovazione e competitività;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022 sulla “*Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022*”, recante le condizioni in base alle quali gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO l’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, con il quale si disciplinano le modalità di copertura degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 4 luglio 2019, recante “*Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on-shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, (nel seguito, DM 4 luglio 2019);

CONSIDERATO che, con riguardo agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il decreto legislativo n. 199 del 2021 prevede, all’articolo 4, comma 2, e all’articolo 5, comma 1, che i meccanismi di supporto si conformino, tra l’altro, ai seguenti criteri generali:

- a) l’incentivo (nel seguito, supporto) è proporzionato all’onerosità dell’intervento per garantirne l’equa remunerazione ed è applicabile alla realizzazione di nuovi impianti, riattivazioni di impianti dismessi, integrali ricostruzioni, potenziamenti e rifacimenti di impianti esistenti, anche tenendo conto dei diversi costi specifici e delle caratteristiche peculiari delle diverse applicazioni e tecnologie;
- b) i meccanismi di supporto sono adottati conformemente alla disciplina dell’Unione in materia di aiuti di Stato incluso il rispetto, tra gli altri, del principio secondo il quale non possono accedere al supporto le iniziative per cui è comprovata la realizzabilità anche in assenza di sostegno pubblico;
- c) il supporto è assegnato tramite una tariffa (nel seguito, prezzo di aggiudicazione) erogata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) sull’energia elettrica prodotta dall’impianto, ovvero sulla quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata;
- d) il periodo di diritto al supporto decorre dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale della tipologia impiantistica in cui esso ricade;
- e) il supporto non si applica alle opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per adeguare l’impianto a prescrizioni di legge;
- f) il supporto trova copertura sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 destinata al sostegno delle rinnovabili, secondo modalità definite ARERA;
- g) nell’ambito dei meccanismi di supporto è stabilito un accesso prioritario per gli impianti realizzati nelle aree identificate come idonee, a parità di offerta economica;

- h) sono stabilite le condizioni di cumulabilità con le agevolazioni fiscali previste per la realizzazione degli impianti e dei sistemi di accumulo nonché con altri meccanismi di supporto, ivi inclusi quelli del PNRR di cui al Capo IV del decreto legislativo n. 199 del 2021, tenendo conto delle diverse caratteristiche soggettive e degli impianti, mantenendo il principio secondo cui è garantita complessivamente un'equa remunerazione degli interventi;
- i) non è consentito l'artato frazionamento delle iniziative al fine di incrementare i profitti economici oltre quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 199 del 2021 ovvero al fine di eludere i pertinenti meccanismi incentivanti;
- l) i meccanismi di supporto sono definiti secondo criteri di massima semplificazione delle procedure amministrative;

CONSIDERATO altresì che il decreto legislativo n. 199 del 2021 all'articolo 5, definisce le caratteristiche generali dei meccanismi di supporto per grandi e piccoli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, prevedendo, in particolare, che:

- a) per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW, il supporto è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza;
- b) per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore o uguale a 1 MW, con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, il supporto è attribuito attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio degli impianti;

CONSIDERATO inoltre, che il predetto decreto legislativo agli articoli 6 e 7, disciplina i criteri specifici cui devono conformarsi i meccanismi di supporto, prevedendo in particolare:

- a) per gli impianti di potenza superiore al MW, che il supporto sia assegnato tramite procedure di asta al ribasso anche riferite a più tecnologie e specifiche categorie di interventi e che tali procedure siano realizzate stabilendo una programmazione di contingenti su base quinquennale;
- b) per impianti di potenza inferiore o uguale al MW, la domanda di accesso al meccanismo di supporto è presentata alla data di entrata in esercizio e non è richiesta l'iscrizione preliminare a bandi o registro, fermo restando che il supporto sia garantito fino al raggiungimento di tetti di potenza stabiliti su base quinquennale.
- c) Per gli impianti di piccola taglia il supporto favorisce l'autoconsumo e l'abbinamento degli impianti a fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo, in modo da consentire una maggior programmabilità delle fonti;
- d) per entrambi i meccanismi siano previsti sistemi di controllo e regolazione delle procedure competitive, individuando algoritmi e condizioni per la calibrazione delle quote di potenza rese disponibili nelle procedure e del livello del supporto e che le predette variazioni siano approvate con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA;

CONSIDERATO infine, che all'articolo 42, commi 2 e 3, il decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che:

- a) i criteri di sostenibilità, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ed efficienza energetica di cui al medesimo articolo 42 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica nominale totale inferiore a 20 MW che impiegano combustibili solidi da biomassa e di potenza termica nominale totale inferiore a 2 MW che impiegano combustibili gassosi da biomassa;
- b) l'accesso a nuovi meccanismi di supporto da parte dei predetti impianti è comunque condizionato al rispetto di criteri tecnici che assicurano una riduzione delle emissioni comparabile a quella prevista dal comma 12 dell'articolo 42, e che tali criteri sono stabiliti dai decreti istitutivi dei meccanismi di supporto;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 2 agosto 2022, n. 297 recante “*Estensione del modello unico per la realizzazione la connessione e l'esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 200KW*”;

RITENUTO di introdurre, al fine di evitare che le risorse siano assegnate a progetti che non vengono realizzati, con conseguente rischio di blocco dei nuovi ingressi sul mercato, meccanismi volti a dissuadere condotte in grado di generare ritardi ovvero la mancata realizzazione dei progetti stessi;

RITENUTO di stimolare la realizzazione degli interventi prevedendo, in linea con le disposizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'accesso diretto al meccanismo di supporto per impianti di potenza inferiore o uguale al MW e l'accesso per il tramite di procedure competitive per impianti di potenza superiore al MW:

RITENUTO opportuno promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati su edifici con coperture in eternit o comunque contenenti amianto, con la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, in quanto gli ambiziosi obiettivi sulle rinnovabili richiedono e suggeriscono l'utilizzo di superfici già impegnate per altri usi, a partire da quelle su cui l'installazione del fotovoltaico può fornire anche un vantaggio supplementare, in termini di benefici sanitari e ambientali;

VISTA la direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ed in particolare l'articolo 4 che prevede l'obbligo di protezione, miglioramento e ripristino della qualità delle acque affinché raggiungano il «buono stato», di cui ai criteri dell'Allegato V della medesima direttiva, e che a tal fine vengano attuate le misure necessarie per «impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali»;

VISTO il caso EU Pilot 6011/14/ENVI, con il quale la Commissione europea ha aperto una procedura di indagine riguardo alla corretta applicazione della direttiva 2000/60/CE;

RITENUTO di dover ammettere al meccanismo di supporto solo gli impianti idroelettrici in possesso di determinati requisiti, che consentano la produzione elettrica senza prelievi aggiuntivi dai corpi idrici, nonché quelli la cui concessione di derivazione sia conforme alle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, approvate con d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017, alle Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, approvate con il d.d. n. 30/STA del 13 febbraio 2017, e alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 7 della direttiva 2000/60/CE, recepita dall'articolo 77, comma 10-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (nel seguito, decreto legislativo n. 152 del 2006);

RITENUTO opportuno, visto il periodo di validità della misura, stimare il valore dei contingenti complessivamente resi disponibili puntando agli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, non tenendo conto in prima applicazione dello sviluppo atteso delle iniziative a mercato;

RITENUTO di dover introdurre contingenti di potenza coerenti sia con i potenziali di sviluppo delle diverse tecnologie nel periodo coperto dal presente decreto, sia con la necessità di evitare eccessivi aggravii sulle tariffe elettriche, temperando l'esigenza di raggiungere gli sfidanti obiettivi al 2030;

CONSIDERATO che la misura dovrà garantire la diversificazione sia in relazione ai profili attesi di produzione legati alla specifica tecnologia, sia in riferimento alla localizzazione della capacità approvvigionata, con l'obiettivo di evitare di aggravare le questioni relative alla stabilità della rete e di ottimizzare la gestione in sicurezza del sistema;

RITENUTO opportuno, a tal fine, prevedere procedure con contingenti distinti per tecnologia e disegnate con l'obiettivo di fornire adeguati segnali locazionali coerenti con gli sviluppi attesi della rete elettrica;

RITENUTO di dover prevedere meccanismi di riallocazione e redistribuzione della potenza, al fine di massimizzare la realizzazione degli impianti e assicurare livelli minimi di differenziazione per fonti;

RITENUTO opportuno che, fatti salvi i piccoli impianti con potenza non superiore a 200 kW, il meccanismo di supporto di cui al presente decreto debba prevedere la contrattualizzazione da parte del sistema mediante contratti per differenze a due vie, per cui si riconosce al produttore la differenza tra il prezzo di aggiudicazione determinato in esito a procedure d'asta e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento individuato nel prezzo del Mercato del Giorno Prima, determinato nel periodo rilevante delle transazioni e nella zona di mercato in cui è localizzato l'impianto contrattualizzato, laddove tale differenza sia positiva; mentre, nel caso in cui la stessa differenza risulti negativa, il produttore è tenuto a restituire al sistema la medesima differenza;

RITENUTO altresì opportuno prevedere, il pagamento del prezzo di aggiudicazione sulla base della mancata produzione nei casi di impianti soggetti a taglio della produzione in esito a ordini impartiti dai gestori delle reti al fine della risoluzione di vincoli di rete locali e/o per altre esigenze di sicurezza individuate dai gestori stessi e in caso di partecipazione al Mercato per il Servizio di Dispacciamento anche nei casi di prezzi negativi o nulli sul Mercato del Giorno Prima, e per gli impianti soggetti al taglio della produzione in esito a ordini di dispacciamento disposti da Terna sul Mercato del Bilanciamento e/o nelle piattaforme europee di bilanciamento a specifiche condizioni.; ciò al fine di integrare maggiormente gli impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle logiche di mercato e, al contempo, di ridurre il rischio volume sostenuto dai medesimi impianti;

RITENUTO infine opportuno mantenere il meccanismo di controllo della spesa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 recante "*Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, (nel seguito, DM 23 giugno 2016), basato sul contatore del costo indicativo degli incentivi;

VISTA la deliberazione dell'ARERA 345/2023/R/eel del 25 luglio 2023 recante approvazione del testo integrato del dispacciamento elettrico (TIDE);

CONSIDERATO che la materia degli sbilanciamenti imputabili agli impianti da fonti rinnovabili e le relative regole per il dispacciamento sono oggetto di regolazione dell'ARERA;

CONSIDERATO che la durata dei contratti deve essere coerente con le disposizioni per l'ammortamento contabile degli impianti, di cui all'articolo 2426, comma 2, del Codice civile, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fiscale;

CONSIDERATO l'esito della consultazione pubblica sulla proposta di regolamentazione, avviata il 7 agosto 2023 sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e terminata il 25 settembre 2023.

VISTO il parere n. XXX/XXX/YYY dell'ARERA, reso il XX yyyy XXXX;

CONSIDERATO opportuno accogliere la richiesta espressa dall'ARERA ...

RITENUTO non opportuno accogliere le proposte di ARERA relative a:

a) ...

VISTO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del XX yyyy XXXX;

CONSIDERATO opportuno accogliere le proposte della Conferenza unificata relative a:

a) ...

RITENUTO non opportuno accogliere le richieste della Conferenza unificata in merito a:

a) ...

VISTA la decisione della Commissione europea XXX del XXX con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto di cui al presente decreto, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

decreta

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, attraverso la definizione di un meccanismo di supporto che ne promuova l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, coerentemente con gli obiettivi di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali possono accedere al meccanismo di supporto le seguenti tipologie di impianto:

- a) impianti solari fotovoltaici;
- b) impianti eolici;
- c) impianti idroelettrici;
- d) impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.

3. Il presente decreto cessa di applicarsi il 31 dicembre 2028 ovvero, per gli impianti di potenza inferiore o uguale al MW, fermo restando quanto previsto all'articolo 14, comma 2, decorsi sessanta giorni dalla data in cui è raggiunto un contingente di potenza finanziata pari a 10 GW, qualora tale data risulti anteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2028.

4. Il GSE comunica tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il raggiungimento della data di cui al comma 3, provvedendo al contempo a darne notizia sul proprio sito internet.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le pertinenti definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché le seguenti definizioni:

- a) “impianto alimentato da fonti rinnovabili”: è l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica; esso comprende in particolare:
 - i. le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
 - ii. i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, gli eventuali gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata, le opere elettriche, i trasformatori posti a monte del punto di connessione o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi;
- b) “impianto fotovoltaico”: è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;
- c) “impianto eolico”: è l'insieme di tutti gli aerogeneratori connessi nel medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Ogni aerogeneratore è costituito, in generale, da una torre di sostegno, un rotore (le pale), il mozzo, il moltiplicatore di giri, il generatore elettrico, l'inverter e il sistema di controllo;
- d) “impianto idroelettrico”: l'impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti:
 - i. centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse;
 - ii. opere idrauliche. Le principali opere idrauliche sono esemplificate come segue:
 - 1. traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione;
 - 2. organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie e altri).

Non costituisce interconnessione funzionale la condivisione:

- i. del punto di connessione tra più impianti idroelettrici anche se ubicati nella medesima localizzazione catastale;
 - ii. delle sole opere idrauliche, con esclusione dei servizi ausiliari, tra più impianti idroelettrici non riconducibili, anche a livello societario, a un unico produttore e dotati di distinte concessioni di derivazione d'acqua;
- e) “impianto a gas residuati dai processi di depurazione”: è l'insieme delle apparecchiature di trasferimento fanghi ai digestori, dei digestori (dei fanghi prodotti in un impianto deputato al trattamento delle acque reflue, civili e/o industriali), dei gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi;
 - f) “potenza nominale di un impianto”:
 - i. per gli impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione, somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei

generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034; vale, inoltre, la seguente eccezione:

- ii. per gli impianti eolici, di potenza nominale superiore a 0,5 MW, somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; per impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui al precedente punto i);
 - iii. per gli impianti idroelettrici, la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua;
 - iv. per gli impianti fotovoltaici, minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni *STC (Standard Test Condition)* e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW;
- g) “produzione lorda di un impianto”: è la somma, espressa in MWh, delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori dell'impianto, misurate ai morsetti di macchina;
- h) “produzione netta di un impianto”: è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica;
- i) “prezzo di esercizio”: prezzo di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 al presente decreto che coincide con il prezzo di aggiudicazione per gli impianti che accedono direttamente ai meccanismi di supporto;
- l) “prezzo di esercizio superiore”: prezzo di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 al presente decreto che rappresenta il valore necessario per assicurare adeguata remunerazione agli impianti che accedono alle procedure competitive di cui al presente decreto in caso di condizioni di costo particolarmente elevate, che costituisce la base d'asta nell'ambito delle procedure competitive di cui al presente decreto;
- m) “prezzo di esercizio inferiore”: prezzo di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 al presente decreto che rappresenta il valore necessario per assicurare adeguata remunerazione agli impianti che accedono alle procedure competitive di cui al presente decreto in caso di condizioni di costo particolarmente basse;
- n) “prezzo di aggiudicazione”: prezzo di esercizio superiore decurtato della percentuale di ribasso offerta e accettata nell'ambito delle procedure competitive;
- o) “Ministero”: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 3

(Modalità e requisiti generali per l'accesso al meccanismo di supporto)

1. Accedono direttamente al meccanismo di supporto di cui al presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 9, gli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 1, comma 2 con potenza inferiore o uguale a 1 MW che hanno avviato i lavori successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “*Do No Significant Harm*” (DNSH), nonché i requisiti di cui all'Allegato 3 al presente decreto e declinati nelle regole operative di cui all'articolo 11. Per tali impianti i prezzi di aggiudicazione sono i prezzi di esercizio indicati all'Allegato 1.

2. Accedono al meccanismo di supporto di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive, nei limiti dei contingenti di potenza disponibili, gli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 1, comma 2, di potenza superiore a 1 MW per i quali è garantito il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ivi inclusi i titoli concessori, ove previsti;
- b) preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
- c) conformità ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH) nonché ai requisiti di cui all'Allegato 3, declinati nelle regole operative di cui all'articolo 11;
- d) ferme restando le determinazioni dell'ARERA in materia di dispacciamento, l'obbligo di partecipazione al Mercato per il Servizio di Dispacciamento e, in particolare, di presentare offerte sul Mercato del Bilanciamento secondo le modalità di cui all'articolo 10 commi 5, 6 e 8 lettera b).
- e) possesso di almeno uno dei seguenti requisiti volti a dimostrare la solidità finanziaria dei soggetti responsabili:
 - i. possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto a finanziare l'intervento;
 - ii. capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto, determinato applicando, alla potenza nominale dell'impianto, il costo specifico di investimento di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1, nella seguente misura:
 1. il 10% sulla parte dell'investimento fino a cento milioni di euro;
 2. il 5% sulla parte dell'investimento eccedente cento milioni di euro e fino a duecento milioni di euro;
 3. il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i duecento milioni di euro.

3. Su richiesta del produttore, in luogo della documentazione di cui al comma 2, lettere a) è possibile accedere alle procedure competitive presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto.

4. Non è consentito l'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto:

- a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
- b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 e 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- c) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d) alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

5. Non è consentito, altresì, l'accesso al meccanismo di supporto di cui al comma 2 agli impianti di potenza superiore a 1 MW per i quali siano stati avviati i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure competitive di cui all'articolo 6.

6. Ai fini del presente decreto e conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, gli interventi si intendono avviati al momento dell'assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all'ordine delle attrezzature ovvero all'avvio dei lavori di costruzione. L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori.

7. I soggetti che hanno avuto accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto possono rinunciarvi prima del termine del periodo di diritto. In tal caso, sono tenuti al pagamento di un corrispettivo nei confronti del GSE determinato in maniera proporzionale e crescente in funzione della potenza complessiva dell'impianto e decrescente in funzione del periodo residuo di contrattualizzazione, secondo le modalità definite nelle regole operative di cui all'articolo 11. Il corrispettivo da riconoscere al GSE è comunque non superiore al 15% del costo di investimento standard dell'impianto determinato sulla base dei valori individuati alla Tabella 2 dell'Allegato 1. Il GSE può prevedere forme di garanzia a copertura dei suddetti corrispettivi nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 11.

8. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto anche gli interventi di integrale ricostruzione, rifacimenti e potenziamenti di impianti esistenti, fermo restando che, per questi ultimi, l'accesso al meccanismo di supporto è consentito limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento. Le categorie di intervento ammissibili sono definite all'Allegato 4 al presente decreto.

9. È facoltà del produttore presentare richiesta di accesso al presente meccanismo di supporto limitatamente ad una quota di potenza dell'impianto. In tali casi il requisito di cui all'articolo 10 comma 5 è comunque da intendersi rispettato per la potenza complessiva dell'impianto.

Art. 4

(Procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto)

1. L'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto, per gli impianti a fonti rinnovabili, di cui all'articolo 3 comma 2 di potenza superiore a 1 MW, avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive, bandite dal GSE nel quinquennio 2024-2028, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza distinti per tecnologia.

2. Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

3. Ai fini dell'accesso alle procedure competitive, gli impianti devono possedere i requisiti di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5 e i soggetti richiedenti devono indicare, nell'istanza di partecipazione, un'offerta di riduzione percentuale sul prezzo di esercizio superiore, aggiornato sulla base delle previsioni di cui al comma 5 del presente articolo.

4. Per la partecipazione dei progetti alle procedure competitive, i soggetti richiedenti sono tenuti al versamento di una cauzione provvisoria e definitiva secondo le modalità e le tempistiche definite all'interno delle regole operative di cui all'articolo 11. La cauzione definitiva è determinata in misura pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla procedura d'asta, determinato sulla base dei valori individuati nella Tabella 2 dell'Allegato 1.

5. Per le procedure svolte nel 2024, i prezzi di esercizio, i prezzi di esercizio superiori e i prezzi di esercizio inferiori sono quelli indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 1. Fatte salve le modalità di

aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 14, comma 2, i valori dei suddetti prezzi sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE sulla base dell'ultimo dato disponibile alla data di pubblicazione dei bandi stessi, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi alla produzione dell'industria, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.

6. Fermo restando quanto previsto all'articolo 14, comma 2, la stima del contingente di potenza, che sarà complessivamente reso disponibile per ciascuna tecnologia nelle procedure competitive su base quinquennale, è riportata nella seguente Tabella 1. I valori dei contingenti approvvigionabili in ciascuna procedura saranno successivamente calcolati secondo le modalità di cui al successivo comma 7.

Tecnologia	Stima Contingenti totali 2024-2028 [GW]
Fotovoltaico	40
Eolico	16,5
Idroelettrico	0,63
Gas residuati dai processi di depurazione	0,02
Totale	57,15

Tabella 1

7. Il contingente approvvigionabile in ciascuna procedura competitiva è definito sulla base della curva di domanda costruita dal GSE secondo le indicazioni riportate all'Allegato 2 al presente decreto e sulla base delle analisi di cui all'articolo 5.

8. Nell'ambito di ciascuna procedura di cui al presente articolo è previsto un periodo di sessanta giorni per la presentazione della domanda di accesso al meccanismo di supporto. Le graduatorie sono pubblicate entro i successivi novanta giorni.

9. Le date di svolgimento delle procedure e i meccanismi di riallocazione e redistribuzione della potenza non assegnata fra le diverse tecnologie, sono definiti nelle regole operative di cui all'articolo 11, garantendo comunque almeno due procedure l'anno e, in ogni caso, il rispetto delle condizioni di concorrenzialità delle procedure stesse.

Art. 5

(Definizione e aggiornamento dei contingenti e dei coefficienti)

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero, con il supporto tecnico di Terna e del GSE, definisce con proprio decreto:

- a) la progressione temporale del contingente di potenza obiettivo messa a disposizione durante il periodo di vigenza del presente decreto articolata per tecnologia, secondo il formato della Tabella 1 dell'articolo 4;
- b) specifici coefficienti, per ciascuna zona di mercato, da applicare alle offerte di riduzione sul prezzo di esercizio superiore, presentate ai fini della definizione della graduatoria di cui all'articolo 6, comma 3;

c) la metodologia di calcolo del contingente di potenza minimo e massimo di cui all'Allegato 2 del presente decreto in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e nel rispetto del principio di effettiva concorrenzialità delle procedure competitive.

2. Al fine di garantire la disponibilità nei diversi periodi futuri di predefinite quantità energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione e con l'esigenza di garantire la sicurezza del sistema elettrico al minor costo per il consumatore finale, il Ministero, nella definizione dei coefficienti e dei contingenti tiene conto delle valutazioni elaborate da TERNA e dal GSE sulla base dei seguenti elementi:

- a) l'evoluzione attesa della domanda di energia elettrica;
- b) lo sviluppo atteso della capacità di generazione da fonte rinnovabile sia in esito alle aste già concluse sia rispetto alla realizzazione di iniziative a mercato;
- c) i procedimenti autorizzativi avviati, in corso e conclusi;
- d) la ripartizione fra le regioni dell'obiettivo nazionale stabilito in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- e) i profili di produzione attesi per le differenti tecnologie di generazione;
- f) l'evoluzione attesa della rete di trasmissione, nonché delle risorse di accumulo connesse alla rete di distribuzione e alla capacità di accumulo disponibile, ivi inclusa quella approvvisionata ai sensi del decreto legislativo n. 210 del 2021;
- g) i tempi di realizzazione, la vita utile e le dinamiche attese dei costi delle diverse tecnologie di generazione rinnovabile;
- h) eventuali misure adottate a livello comunitario per rafforzare l'utilizzo di prodotti tecnologici a zero emissioni di carbonio nell'Unione Europea.

3. Il Ministero, anche sulla base dei dati forniti da Terna e GSE, aggiorna, con cadenza almeno biennale, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 1 per tenere conto dell'evoluzione degli elementi di cui al comma 2. Le tempistiche e le modalità di trasmissione dei dati da parte di Terna al GSE avverranno secondo quanto riportato nelle regole operative di cui all'articolo 11.

Art. 6

(Criteri di selezione dei progetti e ammissione al meccanismo di supporto tramite procedure competitive)

1. Le istanze di partecipazione alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto sono inviate al GSE tramite il sito www.gse.it, allegando:

- a) l'offerta di riduzione del prezzo di esercizio superiore;
- b) la documentazione richiesta per la verifica del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, e degli eventuali criteri di priorità di cui al comma 5 del presente articolo, secondo modelli definiti nelle regole operative di cui all'articolo 11.
- c) una cauzione provvisoria, con durata non inferiore al centoventesimo giorno successivo alla data di comunicazione di esito della procedura competitiva, a garanzia della qualità del progetto, nella misura del 50% della cauzione definitiva;
- d) l'impegno a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti e a trasmettere la medesima cauzione entro novanta giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria.

2. Il GSE, ricevuta la documentazione di cui al precedente comma:

- a) verifica, prima della chiusura della procedura, la completezza dell'istanza di partecipazione, dando comunicazione degli esiti al soggetto istante;

b) esamina, successivamente alla chiusura della procedura, la documentazione trasmessa e, nel termine di pubblicazione della graduatoria, conclude la verifica del rispetto dei requisiti necessari per l'ammissione al meccanismo di supporto.

3. In esito ad ogni procedura, ai fini della formazione delle graduatorie, il GSE procede, in primo luogo a trasformare le offerte di riduzione del prezzo di esercizio superiore ricevute in prezzi e, quindi, a moltiplicare detti prezzi per i coefficienti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto; il GSE ordina quindi i prodotti così ottenuti in senso crescente. L'ultima offerta accettata risultante in posizione utile è caratterizzata da un valore di detto prodotto corrispondente al valore che caratterizza la curva di domanda, così come definita ai sensi dell'articolo 4, comma 7 del presente decreto, in corrispondenza di quantità determinate dalla somma delle offerte accettate, non superiori a quella dell'ultima offerta accettata. In tale circostanza rientrano in posizione utile, e fino a saturazione del contingente approvvigionabile, tutte le offerte caratterizzate da un prezzo, corretto per i coefficienti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), inferiore o pari a quello dell'ultima offerta accettata. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultima offerta accettata sia minore dell'intera potenza dell'impianto, viene ammessa in graduatoria l'intera potenza di detto impianto.

4. L'inserimento in posizione utile nelle graduatorie costituisce impegno al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione.

5. Nel caso in cui le istanze di partecipazione, complessivamente considerate, comportino il superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il GSE applica, a parità di valore del ribasso percentuale offerto in esito all'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), nell'ordine, i seguenti ulteriori criteri di priorità:

- a) solo per gli impianti fotovoltaici: rimozione integrale della copertura in eternit o comunque contenente amianto su cui è installato l'impianto;
- b) solo per impianti fotovoltaici: interventi di integrale ricostruzione e potenziamento su impianti esistenti realizzati in aree agricole sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata;
- c) impianti realizzati nelle aree identificate come idonee in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- d) presenza di un sistema di accumulo dell'energia a servizio dell'impianto che garantisca almeno una modulazione giornaliera dell'energia elettrica secondo criteri definiti nelle regole operative di cui all'articolo 11 al presente decreto;
- e) sottoscrizione di contratti di approvvigionamento di energia di lungo termine di durata pari almeno a 10 anni;
- f) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

6. Il GSE pubblica sul proprio sito le graduatorie degli impianti selezionati, formate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, dando evidenza dei criteri di priorità eventualmente applicati.

Art. 7

(Valutazione accelerata dei progetti di grandi dimensioni)

1. Per gli impianti di potenza superiore a 10 MW assoggettati al regime di autorizzazione unica, il proponente può avvalersi della procedura accelerata di valutazione dei progetti indicata ai successivi commi. Tale limite non si applica agli impianti nella titolarità delle amministrazioni locali, previsti e finanziati nell'ambito delle misure sperimentali e innovative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

2. A seguito di specifica richiesta del proponente, da inoltrare congiuntamente alla domanda di autorizzazione unica, il GSE esamina il progetto per via telematica parallelamente allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

3. Entro trenta giorni dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione, il GSE rilascia al proponente una qualifica di idoneità alla richiesta di accesso al meccanismo di supporto.

4. Gli impianti dotati dell'idoneità di cui al comma 3, che presentano domanda di accesso alla prima procedura utile bandita ai sensi del presente decreto, non sono tenuti all'invio della documentazione afferente all'ottenimento del titolo abilitativo.

5. Il GSE può stipulare accordi con le Amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione unica, al fine di favorire lo scambio di documenti e un'analisi efficiente dei progetti, da effettuare anche ricorrendo alla piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Art. 8

(Tempi massimi per la realizzazione degli interventi a seguito di partecipazione a procedura competitiva)

1. Gli impianti risultati in posizione utile nelle relative graduatorie entrano in esercizio nei tempi massimi indicati nella Tabella 2 che decorrono dalla data di pubblicazione delle graduatorie. I predetti termini sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore.

Tipologie di impianto	Categorie di intervento	Mesi
Eolico	Tutti gli interventi	34
Solare fotovoltaico*	Tutti gli interventi	21
Idroelettrico	Nuovi Impianti/Integrali Ricostruzioni	54
Gas residuati dai processi di depurazione	Nuovi Impianti/Integrali Ricostruzioni/Potenziamenti	54
Idroelettrico**	Rifacimenti	39
Gas residuati dai processi di depurazione	Rifacimenti	27
Per impianti nella titolarità della PA i termini sono incrementati di 6 mesi. * Per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto il termine è elevato a 26 mesi. ** Per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l'impatto ambientale e per impianti a bacino di potenza superiore a 10 MW il termine è elevato a 48 mesi.		

Tabella 2

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una decurtazione del prezzo di aggiudicazione dello 0,2% per ogni mese di ritardo per i primi nove mesi e dello 0,5% per i successivi sei mesi, nel limite massimo di quindici mesi.

3. Nel caso in cui non sia rispettato l'ulteriore termine di cui al comma 2, il GSE dichiara la decadenza dalla graduatoria ed escute la cauzione definitiva, inoltre, qualora l'impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di supporto, applica a tale impianto una riduzione del 5% del prezzo di aggiudicazione.

4. Nel caso in cui, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria il soggetto richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento, il GSE escute il 30% della cauzione definitiva, nel caso in cui la predetta rinuncia sia comunicata fra i sei e i dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 50% della cauzione definitiva. In tali casi non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

Art. 9

(Comunicazione di entrata in esercizio degli impianti)

1. I soggetti titolari degli impianti di cui all'articolo 3, comma 1 presentano al GSE la richiesta di accesso al meccanismo entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDI di Terna. La mancata comunicazione entro il termine di cui al primo periodo comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e la data di ricezione della comunicazione tardiva. In ogni caso la comunicazione deve essere presentata entro i centottanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDI di Terna, pena il mancato riconoscimento del prezzo di aggiudicazione.

2. I soggetti titolari degli impianti di cui all'articolo 3, comma 2 presentano al GSE la richiesta di accesso al meccanismo entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDI di Terna. La mancata comunicazione entro tale termine comporta la perdita del diritto al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione e la decadenza dalla graduatoria e l'escussione della cauzione definitiva.

3. Il GSE, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione di cui ai commi 1 e 2, provvede a regolare con le controparti il pagamento dei prezzi di aggiudicazione con le modalità di cui all'articolo 10.

Art. 10

(Modalità di erogazione dei prezzi di aggiudicazione)

1. Il GSE, a decorrere dalla data di entrata in esercizio, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 7, regola con le controparti i pagamenti dei prezzi di aggiudicazione secondo le seguenti modalità:

- a) per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell'energia elettrica erogando, sulla produzione netta immessa in rete, il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa onnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l'applicazione del regime di cui alla lettera b);
- b) per gli impianti di potenza superiore o uguale a 200 kW, l'energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento individuato nel prezzo del Mercato del Giorno Prima determinato nel periodo rilevante delle transazioni (nel seguito, periodo rilevante) e nella zona di mercato in cui è localizzato l'impianto contrattualizzato, e:
 - i. ove tale differenza sia positiva, eroga un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
 - ii. nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete.

2. In recepimento di disposizioni normative e provvedimenti in materia di modalità di formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica, il GSE, nell'ambito dello schema di contratto di cui

all'articolo 11, comma 2, lettera g), può apportare, in caso di eventuali variazioni significative alla normativa rilevante, le modifiche necessarie in tema di prezzo di riferimento.

3. Il prezzo di aggiudicazione è aggiornato dal GSE facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività per tenere conto de:

- a) l'inflazione registrata nell'arco temporale tra la data di pubblicazione del bando della relativa procedura competitiva e la data di entrata in esercizio attesa dell'impianto, mentre per gli impianti che accedono direttamente l'inflazione registrata nell'arco temporale tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in esercizio dell'impianto. In entrambi i casi con una indicizzazione sul 100% del prezzo di aggiudicazione;
- b) l'inflazione registrata nell'arco temporale della durata del contratto a partire dalla data di entrata in esercizio effettiva dell'impianto, con una indicizzazione parziale del prezzo di aggiudicazione commisurata alla quota dei costi di esercizio e manutenzione valutata in percentuale in funzione della tecnologia, secondo quanto definito nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 11 al presente decreto.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto, il GSE e il produttore regolano i pagamenti di cui comma 1 per un periodo pari a 20 anni.

5. Fermo restando quanto previsto per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW all'articolo 3, comma 2, lettera d), per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1 di potenza inferiore o uguale ad 1 MW la partecipazione al Mercato per il Servizio di Dispacciamento è facoltativa.

6. In deroga alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il GSE calcola l'ammontare dei pagamenti sulla base dell'energia elettrica producibile nei casi di:

- a) impianti soggetti a taglio della produzione in esito a ordini impartiti dai gestori delle reti al di fuori dei mercati di cui alla lettera b) al fine della risoluzione di vincoli di rete locali e/o per altre esigenze di sicurezza individuate dai gestori stessi;
- b) impianti soggetti a taglio della produzione in esito a ordini di dispacciamento disposti da Terna sul Mercato del Bilanciamento e/o nelle piattaforme europee di bilanciamento mediante l'accettazione di offerte a scendere che detti impianti sono obbligati a presentare a prezzo non inferiore a zero nei periodi rilevanti caratterizzati da probabile esigenza di dover procedere al taglio della produzione da impianti oggetto del presente provvedimento per garantire la sicurezza del sistema, come comunicati con adeguato anticipo da Terna ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 8, lettera b). In tali casi l'ammontare dei pagamenti include, oltre al prezzo di aggiudicazione, il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine, secondo le modalità e le disposizioni disciplinate all'interno delle regole operative di cui all'articolo 11, nei limiti di quanto non già coperto dai corrispettivi riconosciuti per la selezione di dette offerte a scendere;

Nei casi di prezzi zionali nulli o negativi sul Mercato del Giorno Prima, l'ammontare dei pagamenti è calcolato sulla base del minimo tra l'energia producibile e la somma del programma in entrata nel Mercato del Bilanciamento e della potenza offerta a prezzo nullo, o negativo, a salire su Mercato del Bilanciamento.

7. Per impianti non soggetti all'obbligo di partecipazione al Mercato per il Servizio di Dispacciamento ai sensi del comma 5 al presente articolo, e che non partecipano volontariamente allo stesso, si applicano esclusivamente le previsioni di cui al comma 6 lettera a). Inoltre, nel caso in cui gli impianti del primo periodo abbiano una potenza compresa tra 200 kW e 1 MW, l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione è sospesa nei periodi rilevanti in cui si registrino sul Mercato del Giorno Prima prezzi pari a zero o negativi.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA definisce la regolazione tecnica e le modalità procedurali da applicare ai fini dei pagamenti sulla base delle disposizioni di cui al comma 6, con particolare riferimento a:

- a) le modalità di determinazione dell'energia elettrica producibile dall'impianto;
- b) le modalità di abilitazione e partecipazione degli impianti di cui al comma 5 al Mercato del Bilanciamento e/o alle piattaforme europee di bilanciamento, nonché i criteri per l'attuazione e la verifica dell'assolvimento degli obblighi di offerta di cui al comma 6.

Art. 11
(Regole operative)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto.

2. Le regole operative di cui al comma 1 disciplinano in particolare:

- a) i modelli per le istanze di accesso diretto al meccanismo di supporto nonché di partecipazione alle procedure competitive, in modo tale che il soggetto istante sia informato in modo adeguato degli adempimenti e delle modalità di compilazione nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) le modalità di accesso semplificato per gli impianti che hanno accesso diretto al meccanismo di supporto di cui al presente decreto anche in modo integrato con l'iter di connessione semplificato del modello unico come previsto dall'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- c) il calendario di dettaglio delle procedure da svolgere e le modalità con le quali viene automaticamente riallocata la potenza eventualmente non assegnata;
- d) gli schemi di avviso pubblico delle procedure competitive previste;
- e) i requisiti costruttivi, prestazionali e di tutela ambientale cui devono conformarsi gli impianti anche al fine di rispettare il principio del “*Do No Significant Harm*” (DNSH);
- f) le modalità e le tempistiche di costituzione ed escussione della cauzione provvisoria e definitiva per la partecipazione alle procedure competitive;
- g) i contratti-tipo da sottoscrivere da parte dei soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento del prezzo di aggiudicazione;
- h) gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari;
- i) le modalità e le tempistiche con le quali gli eventuali oneri di sbilanciamento per gli impianti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), sono trasferiti a carico dei soggetti beneficiari;
- l) le tempistiche e le modalità con le quali il GSE provvede all'acquisizione delle misure elettriche, in attuazione dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché le modalità con le quali provvede all'erogazione dei prezzi di aggiudicazione;
- m) le modalità con le quali, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la soglia di potenza per l'accesso alla procedura accelerata di cui all'articolo 7 può essere ridotta;
- n) gli oneri istruttori e gestionali a carico dei soggetti che richiedono l'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- o) le modalità operative con le quali è verificato il rispetto della previsione di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 199 del 2021, in materia di artato frazionamento delle iniziative;

- p) l'algoritmo di selezione utilizzato nell'ambito delle procedure d'asta per l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 5 comma 1, lettera b);
- q) le modalità di aggiornamento del prezzo di esercizio sulla base dell'indice nazionale dei prezzi alla produzione dell'industria e del prezzo di aggiudicazione sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività rilevati dall'Istat;
- r) le modalità e le tempistiche con le quali il GSE provvede all'acquisizione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 14;
- s) le modalità di individuazione del valore di sovvenzione equivalente netta per i casi di cumulo disciplinati dall'articolo 13;
- t) le modalità di determinazione del corrispettivo da riconoscere al GSE in caso di rinuncia al meccanismo di supporto prima del termine del periodo di diritto ai sensi dell'articolo 3, comma 7.
- u) le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 6.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il GSE secondo quanto definito dall'articolo 5, comma 1, emana il primo avviso pubblico sulla base del calendario delle procedure competitive di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo.

Art. 12

(Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri Stati Membri)

1. Gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri dell'Unione europea o di Stati terzi confinanti con l'Italia e con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione in Italia, possono partecipare alle procedure di cui al presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. Sono ammessi alle procedure gli impianti di cui al comma 1 a condizione che:

- a) esista un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l'impianto, redatto ai sensi dell'articolo 16 di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021;
- b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocità e le modalità con le quali è fornita prova dell'importazione fisica dell'elettricità rinnovabile;
- c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati sul territorio nazionale, comprovati secondo modalità indicate dal GSE.

3. La potenza massima P_{UE} resa disponibile nelle procedure d'asta per gli impianti di cui al comma 1, è calcolata sulla base della seguente formula:

$$P_{UE} = P_{TOT\ asta} \cdot \frac{E_{imp\ SM1} \cdot FER_{\%SM1} + E_{imp\ SM2} \cdot FER_{\%SM2} + \dots + E_{imp\ SMn} \cdot FER_{\%SMn}}{E_{tot\ consumata\ ITA}}$$

Dove,

$P_{TOT\ asta}$: è la potenza totale messa ad asta in ciascun gruppo, come definita ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto;

$E_{imp\ SMn}$: è l'energia totale importata dallo Stato membro n;

$FER_{\%SMn}$: è la percentuale di energia da fonti rinnovabili presente nel mix dello Stato Membro n;

$E_{tot\ consumata\ ITA}$: rappresenta il totale dei consumi di energia elettrica in Italia.

4. Trenta giorni prima dell'indizione di ciascuna procedura d'asta, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), e in caso positivo:

- a) rende nota la potenza resa disponibile ai sensi del comma 3, facendo riferimento agli ultimi dati resi disponibili da EUROSTAT;
- b) inserisce le richieste di accesso al meccanismo di supporto provenienti dagli impianti di cui al comma 1 nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 6, nel limite del valore P_{UE} secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

Art. 13

(Condizioni di cumulabilità)

1. L'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto è cumulabile esclusivamente con una delle seguenti misure:

- a) unicamente per impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento;
- b) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
- c) agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

2. Nei casi di cui al comma 1, il prezzo di aggiudicazione è rimodulato secondo le modalità indicate nell'Allegato 1.

Art. 14

(Monitoraggio)

1. Il GSE svolge le attività di monitoraggio previste dall'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021, dando evidenza degli effetti derivanti dall'attuazione del presente decreto. Il GSE analizza altresì i dati dei costi di produzione delle diverse fonti e taglie di potenza, tenendo conto dei dati raccolti dagli impianti già in esercizio nonché delle eventuali variazioni dei costi dei componenti registrati sul mercato nazionale ed europeo, anche a seguito dell'effetto di variazione dei tassi di inflazione. I dati di cui ai precedenti periodi sono trasmessi annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. A seguito delle analisi di cui al comma 1, qualora risulti che il livello di aiuto previsto dal presente decreto sia, in tutto o in parte, non più necessario o non più sufficiente, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettere f) e g) e 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 199 del 2021, possono essere aggiornati i valori dei prezzi di esercizio di cui all'Allegato 1 ovvero adeguati i contingenti di potenza resi complessivamente disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 4, comma 6, in funzione del tasso di realizzazione delle iniziative. Gli aggiornamenti di cui al presente comma si applicano decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore dei rispettivi decreti e in caso di procedure competitive esclusivamente alle procedure bandite in data successiva.

3. In aggiunta alle attività di cui ai commi 1 e 2, il GSE, in collaborazione con Terna, pubblica con cadenza semestrale, un rapporto di monitoraggio sui tassi di realizzazione delle iniziative in esito alle procedure competitive.

4. Il GSE calcola il valore del costo indicativo annuo del meccanismo di supporto per tutti i mesi futuri nei quali è prevista l'entrata in esercizio di impianti che accedono al meccanismo di supporto secondo le modalità definite all'articolo 27 del DM 23 giugno 2016.

5. I beneficiari del meccanismo di supporto di cui al presente decreto sono tenuti a fornire tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio di cui ai

precedenti commi, pena la sospensione dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione fino alla trasmissione completa dei dati richiesti.

Art. 15
(Piano di valutazione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica individua, nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, un soggetto funzionalmente indipendente cui affidare la valutazione della misura secondo i criteri previsti dal Piano di valutazione approvato con decisione della Commissione europea C (2022) XXX *final* dell'xx XXXX 2022. In particolare, il soggetto valutatore:

- a) è indipendente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal GSE e non risulta in conflitto di interesse rispetto ai potenziali beneficiari della misura;
- b) è dotato di rilevante esperienza nell'analisi economico/quantitativa anche con riferimento al settore dell'energia e dell'ambiente;
- c) è tenuto a perfezionare un piano di valutazione di dettaglio, redigere almeno una relazione di valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2027 e una relazione di valutazione finale entro il 31 marzo 2028. Entro i medesimi termini, i predetti documenti sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede a renderli pubblici sul proprio sito *internet*.

2. Il GSE raccoglie i dati richiesti per le valutazioni previste nel Piano di valutazione nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e li rende pubblici, anche ai fini delle attività di valutazione di cui al comma 1.

3. L'ARERA definisce le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica i costi correlati allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 16
(Disposizioni finali)

1. L'ARERA definisce le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione di cui al presente decreto, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE.

2. Il presente decreto, di cui gli Allegati sono parte integrante, è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica *www.mase.gov.it*, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

On. Gilberto Pichetto Fratin

Allegato 1 - Prezzi di esercizio, determinazione dei prezzi di aggiudicazione e dei costi specifici di investimento degli impianti

1. Prezzi di esercizio

Fonte rinnovabile	Taglie di potenza	Prezzo di esercizio	Prezzo di esercizio superiore	Prezzo di esercizio inferiore
	MW	€/MWh	€/MWh	€/MWh
Fotovoltaica	≤ 1	93	-	-
	> 1	85	95	70
Eolica	≤ 1	93	-	-
	> 1	85	95	70
Idraulica	≤ 1	130	-	-
	> 1	90	105	80
Gas residuati dai processi di depurazione	≤ 1	100	-	-
	> 1	85	100	75

Tabella 1 – Prezzi di esercizio

2. Correzioni del prezzo di aggiudicazione

1. Al fine di tener conto dei diversi livelli di costo e delle esternalità positive connesse, per impianti fotovoltaici in sostituzione di eternit o amianto, il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di + 27 €/MWh, per impianti realizzati su specchi d'acqua il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di + 5 €/MWh.

3. Calcolo del prezzo di aggiudicazione per gli interventi di integrale ricostruzione e rifacimento

Per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione e rifacimento, così come definiti all'Allegato 4 al presente decreto, al prezzo di aggiudicazione si applicano i seguenti coefficienti di gradazione D:

- a) per interventi di integrale ricostruzione il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,95;
- b) per interventi di integrale ricostruzione che prevedono un aumento di potenza pari almeno al 20% della potenza dell'impianto preesistente il coefficiente di gradazione D è posto pari a 1;
- c) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, per interventi di integrale ricostruzione che non prevedono la rimozione delle strutture di montaggio il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,9; lo stesso valore è posto pari a 0,95 nei casi di cui alla precedente lettera b);
- d) esclusivamente per impianti idroelettrici, per interventi di rifacimento il coefficiente di gradazione è posto pari a 0,73;

4. Calcolo della riduzione del prezzo di aggiudicazione nei casi di cumulo (articolo 13)

Per gli impianti ai quali sia stato assegnato o riconosciuto un contributo in conto capitale, il prezzo di aggiudicazione è calcolato applicando il fattore percentuale $(1-F)$, dove F è un parametro che varia linearmente tra 0 (nessun contributo in conto capitale) e 35% riferito al caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.

Per le altre fattispecie di contributi, diverse dal conto capitale, si tiene conto del valore della sovvenzione equivalente secondo le modalità definite nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 11.

5. Costi specifici di investimento

Fonte rinnovabile	Costo specifico di investimento
	€/kW
Fotovoltaica	950
Eolica	1.420
Idraulica	3.160
Gas residuati dai processi di depurazione	3.500

Tabella 1 – Costi specifici di investimento

Allegato 2 – Costruzione della curva di domanda

Con riferimento a ciascuna procedura competitiva il GSE procede a costruire una curva di domanda caratterizzata dalla interpolazione delle cinque coppie quantità/prezzo, come illustrato nella seguente Figura 1, determinate come di seguito descritto. I prezzi di riferimento nel seguito richiamati sono aggiornati sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5:

- a) punto A: ordinata pari al prezzo di esercizio superiore e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari a zero;
- b) punto B: ordinata pari al prezzo di esercizio superiore e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari al contingente di potenza minimo individuato sulla base della metodologia di cui all'articolo 5 comma 1, lettera c);
- c) punto C: ordinata pari al prezzo di esercizio e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari al contingente di potenza obiettivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
- d) punto D: ordinata pari al prezzo di esercizio inferiore e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari al contingente di potenza massimo individuato sulla base della metodologia di cui all'articolo 5 comma 1, lettera c);
- e) punto E: ordinata pari zero e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari a quella che caratterizza il punto D.




Figura 1 – Curva di domanda

Allegato 3 – Requisiti specifici per l’accesso ai meccanismi di supporto

La partecipazione alle procedure di cui al presente decreto e l’accesso al meccanismo di supporto sono subordinati al rispetto dei requisiti specifici di cui ai successivi paragrafi, resta fermo l’obbligo di rispetto delle prescrizioni della normativa tecnica in materia di qualità e sicurezza.

1. Impianti idroelettrici

Per impianti idroelettrici la partecipazione alle procedure di cui al presente decreto e l’accesso ai meccanismi di supporto sono subordinati al rispetto delle seguenti caratteristiche:

- a) Fatti salvi i casi di rifacimento che non comportano un aumento della potenza media di concessione, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. gli impianti idroelettrici rientrano in una delle seguenti casistiche da dimostrare mediante specifica attestazione rilasciata dall’ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitata nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare:
 1. sono realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
 2. utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
 3. utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
 4. utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
 - ii. la concessione di derivazione è conforme alle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, approvate con d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017, in particolare alle Tabelle 11 e 13 dell’Allegato A del medesimo d.d. ed alle Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, approvate con il d.d. n. 30/STA del 13 febbraio 2017 nonché, come prescritto dal suddetto d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017 in considerazione delle modifiche fisiche del corpo idrico conseguenti la concessione medesima, alle condizioni di cui all’articolo 4, comma 7 della direttiva 2000/60/CE, come recepite dall’articolo 77, comma 10 –bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conformità è verificata e dichiarata dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) su richiesta del concessionario e ai soli fini dell’accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto, a supporto dell’autorità concedente, sulla base di una apposita istruttoria. L’autorità concedente è tenuta a fornire a SNPA ogni dato utile per l’espletamento della verifica sopra richiamata. Il concessionario è tenuto ad allegare la medesima verifica alla documentazione da trasmettere al GSE secondo le modalità individuate dalle regole operative di cui all’articolo 11 al presente decreto. Sulla base delle richieste pervenute entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, SNPA pubblica il calendario dell’avvio delle istruttorie e aggiorna semestralmente tale calendario sulla base delle domande eventualmente pervenute successivamente. L’istruttoria su ciascuna richiesta si completa entro novanta giorni dalla data in cui tutti i sopra richiamati dati utili risultano regolarmente pervenuti. I costi dell’istruttoria sostenuti da SNPA per la verifica della conformità sono a carico del richiedente, secondo le regole già previste per l’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’articolo 124, comma 11, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, precisate da SNPA sul proprio sito internet entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- b) per impianti idroelettrici su canali e cavi dei consorzi di bonifica e irrigazione, il richiedente, oltre alla concessione, deve allegare l'atto redatto ai sensi del regio decreto n. 368/1904 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono regolati i rapporti tra il consorzio e il soggetto richiedente, attestante il titolo a costruire ed esercire l'impianto e l'assenso del consorzio medesimo. In assenza della concessione è sufficiente che il richiedente sia in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua.

2. Gas residuati dai processi di depurazione

Per impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione la partecipazione alle procedure di cui al presente decreto e l'accesso ai meccanismi di supporto sono subordinati al rispetto delle seguenti caratteristiche:

- a) per impianti di potenza termica nominale uguale o superiore a 2 MW è necessario il rispetto dei requisiti di sostenibilità di cui al Titolo V, Capo II del decreto legislativo n. 199 del 2021, comprovato tramite il rilascio della certificazione di sostenibilità di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021;
- b) per impianti di potenza termica nominale inferiore a 2 MW le vasche del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno trenta giorni, come specificato nell'ambito del pertinente titolo autorizzativo, sono dotate di copertura a tenuta di gas e di sistemi di recupero del gas da reimpiegare per produzione elettrica o biometano, tale requisito non è richiesto se il digestato viene immediatamente conferito agli impianti di compostaggio.

3. Impianti fotovoltaici

Per impianti fotovoltaici, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici e gli impianti su specchi d'acqua, la partecipazione alle procedure di cui al presente decreto e l'accesso ai meccanismi di supporto sono subordinati al rispetto delle seguenti caratteristiche:

- a) sono realizzati con componenti di nuova costruzione;
- b) i moduli fotovoltaici devono essere immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 e s.m.i.;
- c) per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati su coperture in eternit o comunque contenenti amianto, tali superfici devono essere completamente rimosse. Il GSE rende nota la documentazione da fornire per attestare la corretta rimozione e smaltimento dell'eternit e dell'amianto nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 11.

Allegato 4 – Categorie d'intervento ammissibili

Tutti gli interventi citati nel presente Allegato devono essere realizzati utilizzando componenti nuovi, ulteriori indicazioni insieme alle caratteristiche impiantistiche atte a garantire la possibilità di misura dell'energia imputabile a ciascuna tipologia di intervento sono definite dal GSE nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 11 al presente decreto.

1. Impianto di nuova costruzione

Un impianto alimentato a fonti rinnovabili è considerato nuovo se non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti ed è realizzato in un sito sul quale, prima dell'inizio dei lavori, non era presente da almeno cinque anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso.

A tal fine si specifica che per impianti connessi alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in alta (AT) e altissima tensione (AAT), la condivisione di tratti di impianti di utenza per la connessione non costituisce interconnessione funzionale.

2. Integrale ricostruzione

L'integrale ricostruzione è l'intervento che prevede la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nei paragrafi successivi.

2.1 Impianto idroelettrico

L'integrale ricostruzione di un impianto idroelettrico è l'intervento su un impianto che comporta la totale ricostruzione di tutte le opere idrauliche appartenenti all'impianto e la sostituzione, di tutti i gruppi turbina-alternatore costituenti l'impianto stesso. Nel caso in cui l'impianto idroelettrico utilizzi opere idrauliche consortili, che risultano esclusivamente nella disponibilità di un soggetto terzo, queste opere potranno non essere interessate dall'intervento; l'intervento di integrale ricostruzione non è contemplato per gli impianti idroelettrici installati negli acquedotti.

2.2 Impianto diverso da idroelettrico

Per l'integrale ricostruzione di un impianto diverso da un impianto idroelettrico possono essere riutilizzate le sole infrastrutture elettriche, le opere infrastrutturali interrato e gli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto.

In particolare:

- a) per impianti eolici l'integrale sostituzione di tutti gli aerogeneratori appartenenti all'impianto;
- b) per impianti fotovoltaici: l'integrale sostituzione di tutti i moduli e di tutti i gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata appartenenti all'impianto;

in entrambi i casi, per connessioni in AT o AAT, l'integrale sostituzione riguarda tutti componenti della/e sezione/i d'impianto interessata/e dall'intervento. Al riguardo, si precisa che, nel caso l'intervento preveda la mancata sostituzione e il mantenimento in funzione di una o più sezioni costituenti l'impianto preesistente, l'energia incentivabile per l'intervento di integrale ricostruzione è costituita dalla sola energia prodotta netta immessa in rete dalle sezioni oggetto di intervento. È pertanto necessaria la suddivisione dell'impianto in specifiche sezioni, dotate delle

opportune apparecchiature di misura, al fine di garantire la quantificazione dell'energia imputabile all'intervento.

3. Potenziamento

Il potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto già entrato in esercizio che prevede la realizzazione di opere sullo stesso volte ad ottenere un aumento della potenza o la realizzazione di nuove sezioni di impianto, purché, in entrambi i casi, l'energia elettrica prodotta e immessa in rete sia oggetto di separata misurazione ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica dell'ARERA (TIME). L'intervento di potenziamento non è contemplato per gli impianti idroelettrici.

4 Rifacimento

Il rifacimento è l'intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e prevede almeno la completa sostituzione di tutti i gruppi turbina alternatori della sezione oggetto di intervento.

L'intervento di rifacimento non è contemplato per gli impianti eolici e fotovoltaici.

Bozza Decreto aree idonee



Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

di concerto con

Il Ministro della cultura

e con

*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (nel seguito: PNIEC) predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività, oggetto del parere motivato VAS di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 2019, n. 367;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) n. 2018/1999 ("Normativa europea sul clima");

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale, dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di

cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (nel seguito: decreto legislativo n. 28 del 2011), e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e in particolare l’articolo 4 che ha modificato la denominazione di “*Ministero della Transizione Ecologica*” in “*Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica*”;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) istituito dal regolamento (UE) 2021/241, definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea COM (2021) 344 final;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza (PNRR) dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

CONSIDERATO che nella Decisione sopra richiamata la Commissione, nell’ambito della Missione 2 Componente 2, ha approvato la Riforma 1.1. “*Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell’ammissibilità degli attuali regimi di sostegno*”, che – tra le diverse azioni – prevede l’entrata in vigore entro il 31 marzo 2024 di un quadro normativo volto a definire i criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti di energie rinnovabili, conformemente al piano nazionale per l’energia e il clima dell’Italia e agli obiettivi del Green Deal, specificando che il quadro normativo è concordato tra le Regioni e le altre amministrazioni dello Stato interessate;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 e gli Atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell’articolo 17 del medesimo Regolamento UE;”

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante “*Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell’energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE*”;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili*” (nel seguito: decreto legislativo n.199 del 2021);

VISTO l'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo n.199 del 2021, recante *“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”*, che stabilisce con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito: decreto), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee di cui al comma 8;

CONSIDERATO che il soprariportato articolo 20, comma 1, prevede che, in via prioritaria, con il presente decreto si provvede a:

- a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili;
- b) indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili;

VISTO il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo n.199 del 2021, per cui, ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, il decreto, stabilisce, altresì, la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province autonome, da effettuare secondo le regole generali di cui all'Allegato I dello stesso decreto legislativo, fermo restando che il trasferimento statistico non può pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che effettua il trasferimento;

CONSIDERATO che il comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo n.199 del 2021 prevede che nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, il decreto tenga conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa;

VISTO, altresì, il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo n.199 del 2021, che prevede che conformemente ai principi e criteri stabiliti dal decreto, ed entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, le Regioni individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo;

VISTO, che il sopracitato comma 4 prevede, inoltre, che nel caso di mancata adozione della legge regionale, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal decreto, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e che le Province autonome provvedono al processo programmatico di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione;

VISTO il comma 5 del sopra citato articolo 20, per cui in sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo.

VISTO il comma 8 del citato articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2012, n. 199, il quale definisce un elenco di aree che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal decreto, sono considerate aree idonee ex-lege;

VISTO inoltre, l'articolo 48 del predetto decreto legislativo n.199 del 2012 recante disposizioni in relazione al "*Monitoraggio PNIEC, Sistema Statistico Nazionale, Relazioni*" e in particolare il comma 3 che prevede che su proposta del GSE, il Ministero approvi l'aggiornamento della metodologia statistica applicata per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del medesimo articolo, assicurando continuità con le analoghe metodologie approvate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 2012, e con il decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2015;

VISTO il decreto del ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato in G.U. 18 settembre 2010, n. 219, con il quale sono state emanate le Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate dalla Conferenza Unificata (nel seguito: D.M. 10 settembre 2010);

VISTO il comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 che prevede, con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'aggiornamento delle predette Linee Guida a seguito dell'entrata in vigore della presente disciplina;

VISTO, altresì, l'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 "*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*" e convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 ai sensi del quale i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa, sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n.199 del 2021;

VISTO il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 "*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*" convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, ai sensi del quale i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'Interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n.199 del 2021;

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2024 n. 63 recante "*Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale*" e in particolare l'articolo 5 che introduce "*Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo*".

CONSIDERATA la necessità di contemperamento tra il vincolo del raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione con i principi di minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio;

TENUTO CONTO che l'individuazione delle superfici e delle aree idonee è una misura finalizzata ad accelerare il processo di realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili nell'ambito degli interventi urgenti in materia di politiche energetiche nazionali;

VISTO il concerto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste acquisito in data 21 settembre 2023;

VISTO il concerto del Ministro della cultura acquisito in data 20 luglio 2023;

ACQUISITA l'intesa ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del XX xxxx XXXX;

RITENUTO opportuno accogliere le proposte della Conferenza unificata relative a:

- a);
- b);
- c);
- d) ...
- e) ...
- f) ...

decreta

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.199 del 2021, ha la finalità di:

- a) individuare la ripartizione fra le Regioni e le Province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall'attuazione del pacchetto "*Fit for 55*", anche alla luce del pacchetto "*Repower UE*";
- b) stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle Regioni e delle Province autonome delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a), in linea con il principio della neutralità tecnologica.

2. In esito al processo definitorio di cui al presente decreto, le Regioni individuano sul rispettivo territorio:

- a) superfici e aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- b) superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'Allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;
- c) superfici e aree ordinarie: sono le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni.
- d) aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

TITOLO I RIPARTIZIONE DELLA POTENZA FRA REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Art. 2

(Obiettivi delle Regioni e Province autonome)

1. La seguente Tabella A traccia per ciascuna Regione e Provincia autonoma la traiettoria di conseguimento dell'obiettivo di potenza complessiva da traguardare al 2030.

TABELLA A- RIPARTIZIONE REGIONALE DI POTENZA MINIMA PER ANNO ESPRESSA IN MW

Regione	Obiettivi di potenza aggiuntiva [MW]									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abruzzo	4	65	196	454	640	850	1.086	1.350	1.648	2.092
Basilicata	145	204	329	543	748	973	1.218	1.486	1.779	2.105
Calabria	45	95	210	549	857	1.206	1.603	2.055	2.568	3.173
Campania	74	237	569	909	1.297	1.728	2.206	2.736	3.325	3.976
Emilia-Romagna	100	343	860	1.288	1.851	2.504	3.263	4.143	5.164	6.330
Friuli-Venezia Giulia	30	96	321	404	573	772	1.006	1.280	1.603	1.960
Lazio	82	305	544	933	1.346	1.829	2.396	3.059	3.835	4.757
Liguria	29	80	122	198	281	382	504	653	834	1.059
Lombardia	184	622	1.521	1.963	2.714	3.592	4.616	5.812	7.208	8.766
Marche	32	110	241	457	679	930	1.217	1.544	1.916	2.346

Molise	2	38	59	175	273	383	509	651	812	1.003
Piemonte	78	285	851	1.098	1.541	2.053	2.645	3.330	4.121	4.991
Puglia	163	507	876	1.672	2.405	3.213	4.104	5.084	6.165	7.387
Sardegna	34	175	468	998	1.553	2.207	2.980	3.892	4.969	6.264
Sicilia	144	473	952	1.842	2.764	3.847	5.120	6.616	8.375	10.485
Toscana	42	150	359	667	1.019	1.444	1.958	2.580	3.332	4.250
TrAA - Bolzano	11	41	120	139	186	239	298	364	438	515
TrAA - Trento	11	41	108	140	195	258	333	419	520	631
Umbria	15	60	135	279	429	609	823	1.079	1.384	1.756
Valle d' Aosta	1	4	10	27	47	75	112	162	231	328
Veneto	125	413	1.088	1.373	1.889	2.483	3.164	3.947	4.847	5.828
Totale	1.348	4.344	9.940	16.109	23.287	31.578	41.160	52.243	65.075	80.001

2. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi, specificati nella Tabella A si tiene conto:

- a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento realizzati sul territorio della Regione o Provincia autonoma;
- b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento e realizzati sul territorio della Regione o Provincia autonoma;
- c) del quaranta per cento della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della Regione o provincia autonoma, fatto salvo quanto indicato al comma 4.

3. Nei casi di impianti ubicati sul territorio di più Regioni o Province autonome o la cui produzione sia attribuibile agli apporti di più Regioni ovvero Province autonome, la ripartizione delle relative potenze è definita da accordi stipulati tra i medesimi enti territoriali coinvolti. In carenza di accordi, la potenza è attribuita applicando i criteri di cui al punto 10.5 delle linee guida emanate con D.M. 10 settembre 2010 e successive modifiche e integrazioni.

4. Nei casi di impianti di fonti rinnovabili off-shore la cui connessione alla rete elettrica è realizzata in Regioni diverse rispetto a quella o quelle la cui costa risulta più prossima alle opere off-shore previste, la ripartizione di cui alla lettera c) del comma 1 avviene per il 20% a carico della Regione nella quale sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il restante 80%, in via proporzionale rispetto alla reciproca distanza, tra le altre Regioni la cui costa sia direttamente prospiciente l'impianto.

Art. 3

(Modalità di conseguimento degli obiettivi)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto, le Regioni individuano ai sensi dell'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con

propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aree di cui all'articolo 1, comma 2, secondo i principi e criteri previsti dal Titolo II del presente decreto.

2. Le Regioni, sulla base della legge di cui al comma 1, aggiornano gli atti di pianificazione energetica, ambientale e paesaggistica, compresi quelli di cui agli articoli 135 e 143 del d.lgs. n. 42 del 2004 ed ogni altro regolamento, programma, piano o normativa precedentemente approvati a livello regionale, provinciale o comunale.

3. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le Province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

4. Ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, le Regioni e le Province autonome possono concludere fra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è definito lo schema tipo di accordo per il trasferimento statistico.

5. Il trasferimento statistico di cui al comma 2 non deve pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della Regione o Provincia autonoma che effettua il trasferimento.

6. Il raggiungimento dell'obiettivo di ciascuna Regione o Provincia autonoma e la disponibilità effettiva di potenza da trasferire, ovvero da compensare, sono misurati applicando le regole generali di cui all'Allegato I al decreto legislativo n. 199 del 2021

Art. 4

(Monitoraggio e verifica di raggiungimento degli obiettivi)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, con il supporto del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. e Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A., al monitoraggio e alla verifica degli adempimenti in carico alle Regioni e Province autonome. In particolare:

- a) decorsi novanta giorni dal termine di cui all'articolo 3, comma 1 verifica l'adozione delle leggi ivi previste e dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 3, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dal presente decreto;
- b) entro il 31 luglio di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede alla verifica della potenza da fonti rinnovabili installata per ciascuna Regione e Provincia nell'anno precedente.

2. L'esito delle verifiche di cui al comma 1, lettera a) è comunicato tempestivamente alle Regioni e Province autonome, nonché al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero della cultura, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Osservatorio di cui all'articolo 5. Secondo le medesime modalità di cui al primo periodo, l'esito delle verifiche di cui al comma 1 lettera b) è comunicato entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei casi di mancata adozione delle leggi di cui all'articolo 3 comma 1 o dei provvedimenti di cui all'articolo 3 comma 3 o di scostamento negativo dagli obiettivi previsti per l'anno 2026, si applica l'articolo 6.

4. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a) le Regioni e Province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica copia dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3.

5. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b) le Regioni e Province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

- a) copia degli accordi e delle intese conclusi ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4 e dell'articolo 3, comma 4;
- b) i valori delle quote di potenza ripartite ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4 e della potenza effettivamente trasferita ai sensi dell'articolo 3, comma 4. Tali valori dovranno essere riferiti all'anno precedente, in attuazione delle intese e degli accordi di cui alla lettera a).

6. Gli esiti delle attività di monitoraggio sono trasferiti sulla piattaforma di cui all'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo n. 199 del 2021 che dovrà essere operativa entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5

(Osservatorio sugli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare modalità coordinate e condivise di realizzazione, monitoraggio e verifica degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 2, continua ad operare l'Osservatorio di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, pubblicato in G.U. 2 aprile 2012, n. 78, con i compiti di analisi e proposta ivi richiamati.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1, mantiene il ruolo di organismo permanente di consultazione e confronto tecnico sulle modalità di raggiungimento degli obiettivi regionali, nonché di supporto e di scambio di buone pratiche in particolare finalizzate all'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee. Annualmente, l'Osservatorio analizza i rapporti di monitoraggio di cui all'articolo 4 sul grado di raggiungimento degli obiettivi e le cause di eventuali scostamenti, proponendo le conseguenti azioni ritenute idonee al superamento delle circostanze impeditive.

3. L'Osservatorio si avvale degli strumenti statistici sviluppati dal GSE S.p.A. in attuazione dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e della piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Art. 6

(Modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi)

1. Decorso infruttuosamente il termine per l'adozione delle leggi regionali e dei provvedimenti di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei Ministri degli schemi di atti normativi di natura sostitutiva da adottare in Consiglio dei Ministri e aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 41, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, tenuto conto delle analisi e verifiche condotte dall'Osservatorio di cui all'articolo 5, comma 2, in caso di scostamento negativo dalla traiettoria tracciata all'articolo 2 al presente decreto, da parte della Regioni o Province autonome, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita la Regione o Provincia autonoma interessata a presentare entro trenta giorni osservazioni in merito, al fine di valutare in che misura lo scostamento sia attribuibile all'operato della Regione o Provincia autonoma stessa.

3. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di osservazioni di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in caso di accertata inerzia della Regione o Provincia autonoma, informa

il Presidente del Consiglio dei Ministri affinché si provveda, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad assegnare all'ente interessato un termine, non inferiore a sei mesi, per l'adozione dei provvedimenti necessari al conseguimento degli obiettivi, anche mediante il ricorso agli accordi di cui all'articolo 3, comma 4, qualora ne ricorrano le condizioni per l'adozione. In caso di mancato adeguamento entro il termine di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

TITOLO II

PRINCIPI E CRITERI OMOGENEI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE

Art. 7

(Principi e Criteri per l'individuazione delle aree idonee)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, ai fini dell'individuazione delle superfici e delle aree di cui all'articolo 1 e del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 2, comma 1, le Regioni tengono conto dei principi e criteri omogenei elencati al presente articolo al fine di rendere chiara ed evidente la possibile classificazione delle aree, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

2. Ai sensi del comma 1, le Regioni tengono conto:

- a) della massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 2, senza pregiudizio del principio di tutela dell'ambiente, del territorio, del patrimonio culturale e del paesaggio, della salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, del potenziale produttivo agroalimentare e del principio dello sviluppo sostenibile, in linea con la Strategia di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) della possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto;
- c) delle aree immediatamente idonee di cui all'articolo 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3. Sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le Regioni stabiliscono una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di 3 chilometri per gli impianti eolici di 500 metri per gli impianti fotovoltaici. Le Regioni possono, in deroga ai valori di cui al periodo precedente, introdurre fasce di rispetto di norma fino a 7 chilometri per la tutela di beni di peculiare pregio, quali a titolo esemplificativo i siti rientranti nel patrimonio UNESCO, i siti rientranti nella lista FAO GIHAS e quelli iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali storici di cui al decreto MASAF n. 17070 del 19 novembre 2011, solo nel caso in cui sia comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 2 del presente decreto. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai

soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

4. Ai fini dell'individuazione delle superfici e aree idonee le Regioni e Province autonome possono avvalersi della piattaforma digitale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021. A tal fine, le Regioni e le Province autonome, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero della Cultura, rendono disponibili le informazioni di loro competenza necessarie al funzionamento e all'implementazione della predetta piattaforma.

Art. 8

(Disciplina conseguente all'individuazione delle aree idonee)

1. Le Regioni e gli enti locali provvedono ad aggiornare e coordinare ogni regolamento, programma, piano o normativa approvata a livello regionale, provinciale o comunale, ivi inclusi quelli in materia ambientale e paesaggistica, incompatibile con il contenuto dei provvedimenti adottati ai sensi del presente decreto.

2. Qualora una regione abbia attribuito il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 agli enti locali, è tenuta a vigilare affinché i medesimi ottemperino alla regolare applicazione a quanto previsto dal presente decreto ed a utilizzare poteri sostitutivi in caso di inerzia accertata, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, al fine di assicurare il rispetto delle norme stesse nonché il raggiungimento degli obiettivi indicati alla Tabella A del presente articolo.

Art. 9

(Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 10

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Sono fatti salvi i procedimenti avviati in data antecedente alla data di entrata in vigore delle leggi e dei provvedimenti adottati dalle Regioni e dalle Province autonome in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 3. Tali procedimenti vengono comunque conclusi ai sensi della disciplina regionale e statale previgente.

2. Il proponente, entro tre mesi dalla entrata in vigore delle leggi e dei provvedimenti adottati da Regioni e Province autonome in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 3, può chiedere che il proprio procedimento sia concluso sulla base della nuova classificazione delle aree interessate.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Gilberto PICHETTO FRATIN

Per il concerto

IL MINISTRO DELLA CULTURA

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE
FORESTE



*Il Ministro dell' Ambiente e della
Sicurezza Energetica*

di concerto
con

*il Ministro dell' Agricoltura, della
Sovranità Alimentare e delle Foreste*

VISTO il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);

VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTA la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”;

VISTA la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997”;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;

VISTO il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, e in particolare, l’articolo 2 che ha istituito il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica attribuendo allo stesso, tra l’altro, le competenze in materia di approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale, dei criteri per l'incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l’esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” (nel seguito: decreto legislativo n. 199 del 2021) e, in particolare, il Titolo II che disciplina i regimi di sostegno applicati all’energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi nazionali e attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la semplificazione, perseguendo, nel contempo, l’armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità, ivi inclusi quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

CONSIDERATO che l’articolo 6 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentite l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito: AEREA) e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l’implementazione dei sistemi di incentivazione per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW;

CONSIDERATO, inoltre, che l’articolo 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali per gli aspetti di competenza, sentite l’AEREA e la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW;

RITENUTO opportuno, per esigenze di organicità della disciplina, definire nell'ambito di un medesimo provvedimento le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 a favore di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati e, pertanto, adottare il presente decreto di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante "Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE";

VISTO il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (nel seguito: PNIEC) predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (nel seguito: PNRR) approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021;

VISTO l'Allegato alla proposta di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del PNRR, COM (2021) 344 final, e, in particolare, la Riforma 1 – "Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili *on-shore* e *off-fshore*, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno", nell'ambito della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile) che prevede, tra l'altro, il completamento del meccanismo di sostegno alle fonti di energia rinnovabile, anche per altre tecnologie non mature o dai costi operativi elevati;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022 sulla "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022" (nel seguito: la Comunicazione CE), recante le condizioni in base alle quali gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante "Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116",

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014 (nel seguito: DM 24 dicembre 2014);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 23 giugno 2016, recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016 (nel seguito: DM 23 giugno 2016);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 4 luglio 2019, recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici *on-shore*, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, (nel seguito: DM 4 luglio 2019);

CONSIDERATO che, con riguardo agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il decreto legislativo n. 199 del 2021 prevede, all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 5, comma 1, che i regimi di sostegno si conformino, tra l'altro, ai seguenti criteri generali:

- a) l'incentivo è proporzionato all'onerosità dell'intervento per garantirne l'equa remunerazione ed è applicabile alla realizzazione di nuovi impianti, riattivazioni di impianti dismessi, integrali ricostruzioni, potenziamenti e rifacimenti di impianti esistenti, anche tenendo conto dei diversi costi specifici e delle caratteristiche peculiari delle diverse applicazioni e tecnologie;
- b) i regimi di sostegno sono adottati conformemente alla disciplina dell'Unione in materia di aiuti di Stato incluso il rispetto, tra gli altri, del principio secondo il quale non possono accedere agli incentivi le iniziative per cui è comprovata la realizzabilità anche in assenza di sostegno pubblico;
- c) l'incentivo è assegnato tramite una tariffa erogata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito: GSE) sull'energia elettrica prodotta dall'impianto, ovvero sulla quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata;
- d) il periodo di diritto all'incentivo decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale della tipologia impiantistica in cui esso ricade;
- e) l'incentivo non si applica alle opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per adeguare l'impianto a prescrizioni di legge;
- f) l'incentivo può essere diversificato sulla base delle dimensioni e della taglia dell'impianto per tener conto dell'effetto scala;
- g) gli incentivi trovano copertura sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 destinata al sostegno delle rinnovabili, secondo modalità definite ARERA;
- h) nell'ambito dei meccanismi di incentivazione è stabilito un accesso prioritario per gli impianti realizzati nelle aree identificate come idonee, a parità di offerta economica;
- i) sono stabilite le condizioni di cumulabilità con le agevolazioni fiscali previste per la realizzazione degli impianti e dei sistemi di accumulo nonché con altri regimi di sostegno, ivi inclusi quelli del PNRR di cui al Capo IV, tenendo conto delle diverse caratteristiche soggettive e degli impianti, mantenendo il principio secondo cui è garantita complessivamente un'equa remunerazione degli interventi;

- j) non è consentito l'artato frazionamento delle iniziative al fine di incrementare i profitti economici oltre quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 199 del 2021 ovvero al fine di eludere i pertinenti meccanismi incentivanti;
- k) i regimi di sostegno sono definiti secondo criteri di massima semplificazione delle procedure amministrative;

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021:

- all'articolo 5, definisce le caratteristiche generali degli strumenti di incentivazione tariffaria per grandi e piccoli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, prevedendo, in particolare, che:
 - a) per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW, l'incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza;
 - b) per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore alla soglia di cui sopra, l'incentivo è attribuito attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio per gli impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, mentre per impianti innovativi e per impianti con costi di generazione maggiormente elevati, ai fini del controllo della spesa, l'incentivo è attribuito tramite bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza e sono fissati criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, di tutela ambientale e del territorio e di efficienza dei costi;
- agli articoli 6 e 7, disciplina i criteri specifici cui devono conformarsi i meccanismi di incentivazione, prevedendo in particolare:
 - a) per le procedure d'asta per grandi impianti, che l'incentivo sia assegnato tramite procedure di asta al ribasso anche riferite a più tecnologie e specifiche categorie di interventi e che tali procedure siano realizzate stabilendo una programmazione di contingenti su base quinquennale;
 - b) per le procedure d'asta, che il meccanismo possa essere esteso anche a potenze inferiori a 1 MW, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di impianto e della progressiva maturazione delle tecnologie, al fine di aumentare l'efficienza complessiva del sistema di incentivazione, ridurre i costi e stimolare la concorrenza;
 - c) per le procedure per piccoli impianti, che l'incentivo sia assegnato prevedendo il rispetto di requisiti di tutela ambientale e del territorio e poi anche offerte di riduzione percentuale della tariffa base;
 - d) per entrambi i meccanismi, che siano previsti sistemi di controllo e regolazione delle procedure competitive, individuando algoritmi e condizioni per la calibrazione delle quote di potenza rese disponibili nelle procedure e del livello degli incentivi a base d'asta e che le predette variazioni siano approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA;
- all'articolo 42, commi 2 e 3, stabilisce che:
 - a) i criteri di sostenibilità, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ed efficienza energetica di cui al medesimo articolo 42 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica nominale totale inferiore a 20 MW che impiegano combustibili solidi da biomassa e di potenza termica nominale totale inferiore a 2 MW che impiegano combustibili gassosi da biomassa;

- b) l'accesso a nuovi regimi di sostegno da parte dei predetti impianti è comunque condizionato al rispetto di criteri tecnici che assicurano una riduzione delle emissioni comparabile a quella prevista dal comma 12 dell'articolo 42, e che tali criteri sono stabiliti dai decreti istitutivi dei meccanismi di incentivazione;

RITENUTO, anche in considerazione di quanto previsto dalla richiamata Riforma 1.1 del PNRR, di dover dare prioritariamente attuazione alle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021, in modo da introdurre misure volte alla realizzazione di nuova potenza da fonti rinnovabili per applicazioni particolarmente innovative e con costi di generazione elevati, prevedendo, data la specificità di tali interventi, procedure e contingenti dedicati;

RITENUTO di introdurre, al fine di evitare che le risorse siano assegnate a progetti che non vengono realizzati, con conseguente rischio di blocco dei nuovi ingressi sul mercato, meccanismi volti a dissuadere condotte in grado di generare ritardi ovvero la mancata realizzazione dei progetti stessi, in luogo del versamento di garanzie collaterali;

RITENUTO di demandare ad un successivo provvedimento la definizione dei contingenti per nuovi impianti con costi più vicini alla competitività, i quali sono già oggetto della disciplina di cui al DM 4 luglio 2019;

CONSIDERATI gli esiti della ricognizione avviata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 25 giugno 2021 con l'Avviso pubblico recante "Produzione di energia elettrica mediante impianti eolici off-shore galleggianti", finalizzata ad acquisire le manifestazioni d'interesse da parte degli investitori per la realizzazione di progetti di produzione di energia elettrica mediante impianti eolici *offshore* galleggianti, che ha visto pervenire manifestazioni di interesse per una potenza superiore a quella contemplata nel PNIEC come obiettivo al 2030;

CONSIDERATA l'accelerazione che ha interessato lo sviluppo della tecnologia eolica *off-shore*, testimoniata altresì dal significativo aumento delle richieste di connessione presentate a Terna S.p.A.;

RITENUTO che sia necessario sperimentare il potenziale della predetta tecnologia eolica *off-shore floating*, considerando il minor impatto sul paesaggio e sull'ambiente, tenendo conto altresì della necessità di realizzare ulteriore potenza eolica rispetto a quella individuata dal PNIEC, in attuazione del pacchetto "*fit for 55%*";

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di dover inserire la tecnologia eolica *off-shore floating* fra quelle oggetto del presente decreto, anche in ragione dell'innovazione tecnologica di tale applicazione, attualmente non utilizzata in Italia in nessun impianto in esercizio;

RITENUTO opportuno prevedere incentivi per impianti geotermici tradizionali che introducano innovazioni tali da rispettare determinati requisiti in materia di abbattimento delle emissioni significativamente inferiori rispetto ai minimi previsti dalla legge (geotermico tradizionale con innovazioni), in modo da promuovere l'innovazione tecnologica e conseguentemente il miglioramento dell'impatto ambientale, salvaguardando produzione rinnovabile esistente e dunque contribuendo alla diversificazione energetica;

RITENUTO, per le stesse ragioni sopra esposte, di dover prevedere incentivi per gli impianti geotermici che prevedono innovazioni sul ciclo termodinamico in modo da garantire

l'annullamento delle emissioni in conformità all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;

RITENUTO opportuno prevedere incentivi per gli impianti solari termodinamici caratterizzati da fluidi termovettori a basso impatto ambientale, e di dedicare un contingente anche agli impianti di piccole dimensioni, che ben si adattano alla realtà del territorio nazionale e per i quali è possibile ipotizzare uno sviluppo tecnologico futuro, a fronte di una riduzione dei costi;

VISTO il decreto del Ministro n. 240 del 15 settembre 2022 “Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare – Produzione biometano” in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 2 (M2C2), Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare in corso di registrazione presso la Corte dei Conti;

RITENUTO che la scelta di introdurre, mediante l'adozione del succitato decreto, una specifica disciplina per l'incentivazione di impianti a biogas di taglia medio-grande sia necessaria al fine di promuovere la produzione di gas da fonti rinnovabili, contribuendo all'accelerazione del percorso di decarbonizzazione di settori produttivi non facilmente elettrificabili ovvero rientranti tra i cosiddetti settori “*hard to abate*”, nonché del settore dei trasporti;

RITENUTO che la produzione di energia elettrica da impianti biogas, con costi tuttora elevati, debba essere incentivata limitatamente a impianti per i quali la produzione di biometano non sia tecnicamente ed economicamente perseguibile e che, conseguentemente, con il presente decreto, si debba incentivare la produzione di energia elettrica da impianti a biogas solo se di piccola taglia e riferibili a dimensioni aziendali che non consentano di realizzare la produzione di biometano;

RITENUTO, per quanto riguarda gli impianti alimentati da combustibili solidi o gassosi da biomassa, di individuare, in attuazione delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021, una serie di condizioni tecnico-operative che consentano di raggiungere livelli di prestazione di riduzione delle emissioni comparabili a quelle previste per gli impianti di taglia maggiore, prevedendo, in particolare, il rispetto di requisiti costruttivi e di funzionamento, quali la coperture delle vasche di digestione o l'utilizzo del calore di scarto, nonché il rispetto di *mix* di biomasse per l'alimentazione degli impianti che garantiscano una significativa riduzione delle emissioni;

RITENUTO non opportuno incentivare la produzione di energia da rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d), del DM 23 giugno 2016, alla luce degli obiettivi in materia di economia circolare di cui, in particolare, alle direttive (UE) 2018/850, 2018/851 e 2018/852, nonché della Comunicazione della Commissione COM (2020) 98 def. “Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva”;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda i meccanismi e le procedure di accesso agli incentivi, alla luce delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021, sia necessario stimolare una riduzione progressiva dei costi, al fine di portare le tecnologie, nel periodo di vigenza quinquennale, verso una progressiva competitività di mercato;

RITENUTO, alla luce delle precedenti considerazioni, di prevedere procedure competitive nelle quali è richiesta a tutti gli impianti una riduzione percentuale della tariffa di riferimento, al fine di stimolare la predetta riduzione dei costi;

CONSIDERATO che si è in presenza di tecnologie con diverse strutture di costo, diverso grado di maturità tecnica, nonché diversi tempi di sviluppo e realizzazione e che lo svolgimento di aste tecnologicamente neutre avrebbe, pertanto, un esito non ottimale e condurrebbe all'esclusione dalle graduatorie di alcune tecnologie, non consentendo di fornire occasioni di sviluppo tecnologico e sfruttamento del relativo potenziale;

RITENUTO adeguato fare ricorso a procedure con contingenti che accorpano solo parzialmente le diverse tecnologie;

RITENUTO di dover introdurre contingenti di potenza coerenti sia con i potenziali di sviluppo delle diverse tecnologie nel periodo coperto dal presente decreto, sia con la necessità di evitare eccessivi aggravii sulle tariffe elettriche, comunque tali da consentire una produzione aggiuntiva di energia da fonte rinnovabile stimabile in circa 15 TWh;

RITENUTO opportuno che, fatti salvi i piccoli impianti con potenza non superiore a 300 kW che optano per la tariffa onnicomprensiva, le tariffe siano del tipo "a due vie", per cui si riconosce al produttore la differenza tra la tariffa spettante determinata con il presente decreto e il prezzo dell'energia elettrica zonale orario laddove tale differenza sia positiva, mentre, nel caso in cui la stessa differenza risulti negativa, il produttore è tenuto a restituire la differenza;

RITENUTO opportuno prevedere una riduzione della soglia di potenza per gli impianti che optano per la tariffa onnicomprensiva, a 200 kW, a decorrere dal 2026 in conformità alle previsioni della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01 in materia di aiuti di Stato;

RITENUTO opportuno introdurre semplificazioni nella procedura di accesso agli incentivi;

CONSIDERATO che la materia degli sbilanciamenti imputabili agli impianti da fonti rinnovabili è oggetto di regolazione dell'ARERA;

CONSIDERATO che la durata dell'incentivo riconosciuto alla produzione da fonti rinnovabili deve essere coerente con le disposizioni per l'ammortamento contabile degli impianti, di cui all'articolo 2426, comma 2, del codice civile, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fiscale;

ACQUISITO il concerto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, espresso con nota prot. N.0316004 del 15 luglio 2022;

VISTO il parere n. 387/2022/I/efr dell'ARERA, reso il 2 agosto 2022;

CONSIDERATO opportuno tener conto dell'esigenza manifestata dall'ARERA di porre rimedio alla criticità evidenziata della potenziale carenza di offerta nelle procedure di asta, attraverso la possibilità di modulare i contingenti di cui all'articolo 14 del presente decreto;

RITENUTO non opportuno accogliere le proposte di ARERA relative a:

- a) contingenti differenziati per aree geografiche, in quanto tale previsione avrebbe un impatto limitato sulle tecnologie oggetto dell'ambito di applicazione del presente provvedimento. Di tale osservazione si terrà conto nei provvedimenti di incentivazione relativi ad altre tecnologie;
- b) modalità alternativa di calcolo dell'incentivo per gli impianti programmabili per i quali sono sottoscritti contratti a due vie. Tenuto conto che il presente decreto definisce il quadro dei principi e criteri per la concessione dei benefici rimandando alle regole operative la

disciplina di dettaglio, la metodologia suggerita dall’Autorità verrà tenuta in considerazione in fase attuativa.

VISTO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 28 settembre 2022;

CONSIDERATO opportuno accogliere le proposte della Conferenza unificata relative a:

- a) ammissione al meccanismo incentivante degli impianti eolici *off-shore* su fondazioni fisse installati oltre le dodici miglia nautiche, fotovoltaici *off-shore* floating, fotovoltaici floating su acque interne e impianti a energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina;
- b) aumento del contingente per la geotermia a emissioni nulle, per un totale di 60 MW;
- c) aumento del contingente per gli impianti eolici offshore, per un totale di 3.800 MW;
- d) previsione di un contingente per la fonte solare off-shore e per un totale di 200 MW;
- e) previsione di un contingente per il fotovoltaico galleggiante su acque interne di 50 MW;
- f) previsione di tre procedure d’asta per il fotovoltaico offshore galleggiante e impianti da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina;
- g) al fine di considerare anche le aree idonee per impianti offshore viene inserito nell’articolo 5 del presente decreto il riferimento all’articolo 23 oltre che all’articolo 20 del d.lgs. 199/2021
- h) prevedere una valutazione accelerata anche per gli impianti di potenza inferiore a 10 MW nella titolarità delle amministrazioni locali, previsti e finanziati nell’ambito delle misure sperimentali e innovative del Piano di Ripresa e Resilienza;
- i) definizione dei tempi massimi di realizzazione per impianti fotovoltaici off-shore pari a 43 mesi e per impianti fotovoltaici galleggianti su acque interne e impianti da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina pari a 36 mesi;
- j) per gli impianti biogas e biomassa: consentire l’utilizzo dell’energia termica prodotta anche ai fini dell’immissione in un sistema di teleriscaldamento efficiente;
- k) inserimento della Canna comune (*Arundo donax* sp) fra le specie ammesse per la produzione di biogas;
- l) in accoglimento parziale delle diverse richieste di aumento delle tariffe e/o dei contingenti è stato modificato l’articolo 14 del presente decreto e introdotta la clausola sulla base della quale sarà valutato, prima dello svolgimento delle procedure, se il livello di aiuto proposto sia, in tutto o in parte, non più necessario o non più sufficiente per garantire una concorrenza effettiva nelle procedure di gara. Qualora tale livello non sia corrispondente ai costi registrati al momento della verifica, si prevede la possibilità di adeguare i valori delle tariffe o dei contingenti.
- m) eliminazione del requisito di distanza dalla rete gas per gli impianti biogas;

RITENUTO non opportuno accogliere le richieste della Conferenza unificata in merito a:

- a) ammissione al meccanismo incentivante degli impianti eolici *off-shore* su fondazioni fisse installati entro le dodici miglia nautiche, in quanto tali impianti, hanno una struttura dei costi assimilabile al mondo delle tecnologie mature;
- b) ampliamento dell’ambito di applicazione del decreto per impianti biogas da 300 kW fino a 1 MW, in virtù dell’attuazione della strategia di implementazione degli impianti a

biometano; L'aumento di soglia proposto inciderebbe sul raggiungimento dei target previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la misura M2C2 1.4 *“Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare”*;

- c) ampliamento dell'ambito di applicazione del decreto per impianti a biomasse da 1 MW fino a 2 MW. La proposta non viene accolta tenuto conto che l'obiettivo è promuovere la produzione di energia elettrica nel rispetto del c.d. principio dell'uso a cascata e consentire un adeguato risparmio di emissioni di gas a effetto serra;
- d) accesso diretto per impianti biogas fino a 100 kW, in quanto contraria alle previsioni del decreto legislativo 199/2021 di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 che prevede, all'articolo 5, comma 3, lettera b), per impianti di piccola taglia innovativi o con costi di generazione maggiormente elevati, ai fini del controllo della spesa, l'attribuzione dell'incentivo tramite bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza e sono fissati criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, di tutela ambientale e del territorio e di efficienza dei costi;
- e) disaccoppiamento dei contingenti biogas e biomasse e previsione di contingenti distinti per il fotovoltaico offshore galleggiante e la fonte da energia marina. Si ritiene di non accogliere la proposta alla luce del principio di proporzionalità previsto dalle linee guida in materia di aiuti di stato;
- f) nell'ambito della procedura accelerata prevista dall'articolo 6 del presente decreto, non si ritiene accoglibile lo specifico richiamo alle piattaforme digitali già attive presso le regioni in quanto gli accordi sono già possibili in via generale con la formulazione attuale né il riferimento ad un ruolo attivo da parte del GSE nei confronti di TERNA per il rilascio del preventivo di connessione alla rete elettrica in quanto fuori dall'ambito di applicazione del decreto;
- g) previsione dei tempi massimi di realizzazione pari a 51 mesi per gli impianti fotovoltaici floating e pari a 60 mesi per gli impianti da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina. Le tempistiche proposte non appaiono congruenti con gli interventi da realizzare.
- h) Estensione degli incentivi anche a energia autoconsumata per gli impianti a titolarità di enti locali. Gli incentivi sulla energia autoconsumata si basano su principi e criteri diversi e saranno oggetto di uno specifico decreto. I due incentivi non possono essere cumulati.
- i) Eliminazione per gli impianti a titolarità degli enti locali della riduzione della potenza da 300 kW a 200 kW a partire dal 2026 per l'erogazione della tariffa onnicomprensiva: Contrario a Linee guida Aiuti di Stato energia e ambiente.
- j) estensione del cumulo anche con contributi in conto capitale fino al 100% del costo dell'investimento e delle spese ammissibili per le pubbliche amministrazioni, poiché porterebbe ad una sovraremunerazione dell'investimento non in linea con la normativa nazionale ed europea;
- k) introduzione di uno specifico riferimento agli enti locali nell'articolo 12 del presente decreto in materia di disciplina della cumulabilità degli incentivi. Il combinato disposto della lettera a) e della lettera b) copre tutte le possibili misure in cui può essere applicato il cumulo degli incentivi, a prescindere dalla veste giuridica del soggetto (pubblico o privato);
- l) riduzione delle percentuali di utilizzo dei sottoprodotti e del requisito per cui prodotti e sottoprodotti utilizzati, derivino per almeno il 51% dal ciclo produttivo delle aziende agricole che realizzano l'impianto di produzione elettrica da biogas, in quanto l'inserimento di percentuali specifiche è legato al rispetto dei criteri di sostenibilità previsti dalla direttiva RED2 (analisi dei triangoli emissivi JRC) e del principio del DNSH;

m) l'aumento complessivo dei contingenti posti a base d'asta, al fine di tener conto dell'impatto sulle tariffe a carico dei consumatori di energia elettrica;

VISTA la decisione della Commissione europea XXX del XXX con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto di cui al presente decreto, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

decreta

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati, attraverso la definizione di incentivi che ne stimolino la competitività e consentano loro di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali gli impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici *off-shore*, fotovoltaici *floating* **sia *off-shore* che su acque interne** e impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio, possono accedere agli incentivi.

3. **Il presente decreto cessa di applicarsi il 31 dicembre 2028.**

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché le seguenti definizioni:

- a) "impianto alimentato da fonti rinnovabili": insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinato alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica che comprende in particolare:
 - i. le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
 - ii. i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi;
- b) "nuovo impianto": impianto realizzato utilizzando componenti nuovi o rigenerati, in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, o le principali parti di esso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile;

- c) “produzione netta di un impianto, espressa in MWh”: è la somma delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori dell’impianto, misurate ai morsetti di macchina, diminuita dell’energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica;
- d) “data di entrata in esercizio di un impianto”: data in cui, al termine dell’intervento di realizzazione delle opere funzionali all’esercizio dell’impianto, si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione istituito con delibera di ARERA ARG/elt 124/10 (nel seguito: GAUDI);
- e) “data di entrata in esercizio commerciale di un impianto”: data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione;
- f) “periodo di avviamento e collaudo di un impianto”: periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale;
- g) “potenza nominale di un impianto”: somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all’impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell’alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034; vale, inoltre, la seguente eccezione:
1. per gli impianti eolici, di potenza nominale superiore a 0,5 MW, la potenza è la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l’impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400;
 2. per gli impianti solari termodinamici in assetto ibrido con frazione di integrazione superiore al 35% si assume una potenza convenzionale, espressa in kW, calcolata sulla base della seguente formula:

$$P_n = m_q * 0,1$$
 dove m_q è la superficie captante dell’impianto espressa in metri quadrati, come definita al paragrafo 1.1.9 dell’allegato 2 al DM 23 giugno 2016.
 3. per gli impianti fotovoltaici la potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW. “tariffa di riferimento”: tariffa di riferimento posta a base d’asta nelle procedure competitive di cui al presente decreto;
- h) “tariffa spettante”: è la tariffa effettivamente attribuita all’impianto, calcolata applicando alla tariffa di riferimento, le decurtazioni derivanti dall’offerta di riduzione al ribasso, nonché le altre eventuali riduzioni di cui di cui all’articolo 7 e all’articolo 12.
- l) “impianto *floating*”: impianto realizzato su piattaforme galleggianti ancorate al fondale tramite sistemi di cavi, senza ricorso a fondazioni fisse;

- m) “rifacimento”: è l’intervento, diverso dalla manutenzione ordinaria, che include sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entità e natura, da effettuare su alcuni dei principali macchinari ed opere costituenti l’impianto, realizzato ai fini del mantenimento in piena efficienza produttiva dell’impianto secondo le modalità e alle condizioni indicate nell’allegato 2 del DM 6 luglio 2012.

Art. 3

(Requisiti per la partecipazione alle procedure competitive e l’accesso agli incentivi)

1. Possono accedere alle procedure competitive di cui al presente decreto, gli impianti a fonti rinnovabili che rispettano i seguenti requisiti:

- a) possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
- b) preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
- c) rispetto dei requisiti minimi ambientali e prestazionali di cui all’allegato 2;
- d) rispetto dei seguenti requisiti dimensionali e costruttivi:
 - 1) impianti a biogas: potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici;
 - 2) impianti a biomasse: potenza nominale non superiore a 1000 kW elettrici;
 - 3) impianti solari termodinamici: potenza non superiore a 15.000 kW elettrici;
 - 4) impianti eolici *off-shore*: impianti eolici *off-shore floating*, ovvero, impianti eolici *off-shore* su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche;
 - 5) impianti fotovoltaici *off-shore floating* e impianti fotovoltaici *floating* su acque interne.

2. Su richiesta del produttore, in luogo della documentazione di cui al comma 1, lettere a) è possibile accedere alle procedure competitive presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto.

3. Non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto:

- a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
- b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- c) alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

4. Non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della pubblicazione della graduatoria di cui all’articolo 5 comma 3. Ai fini del presente decreto e conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, gli interventi di cui al presente decreto si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. L’acquisto di terreni e le opere propedeutiche, quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità, non sono da considerarsi come avvio dei lavori.

5. I soggetti che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al presente decreto possono rinunciarvi prima del termine del periodo di diritto; in tal caso, i predetti soggetti sono tenuti alla restituzione

degli incentivi netti fruiti fino al momento di esercizio dell'opzione. Il diritto all'esercizio di tale opzione è condizionato alla verifica da parte del GSE dell'avvenuta restituzione.

Art. 4

(Procedure per l'accesso agli incentivi)

1. L'accesso agli incentivi di cui al presente decreto avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive, bandite dal GSE nel quinquennio 2024-2028, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza.

2. Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

3. Ai fini dell'accesso alle procedure competitive, gli impianti devono possedere i requisiti prestazionali e di tutela ambientale di cui all'Allegato 2 e i soggetti richiedenti devono offrire, nell'istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento, comunque non inferiore al 2%. Tale obbligo di offerta di riduzione non si applica agli impianti di potenza fino a 300 kW.

4. Per le procedure svolte nel 2024, le tariffe di riferimento poste a base d'asta sono quelle indicate all'Allegato 1. Per gli anni successivi, le tariffe poste a base d'asta sono quelle di cui all'Allegato 1, ridotte del 3% all'anno. Per gli impianti di potenza fino a 300 kW, tale riduzione si applica a decorrere dal 2026.

5. I contingenti di potenza complessivamente resi disponibili nelle procedure competitive sono individuati nella tabella 1.

Procedura	Tipologia di impianto	Categoria	Potenza [kW]	Contingenti totali disponibili 2024-2028 (MW)
Procedure tipo A	Biogas	Nuovi impianti	$P \leq 300$	150
	Biomasse	Nuovi impianti	$P \leq 1.000$	
Procedure tipo B	Solare termodinamico piccola taglia	Nuovi impianti	$P \leq 300$	5
Procedure tipo B-1	Solare termodinamico media/grande taglia	Nuovi impianti	$300 < P \leq 15.000$	75
Procedure tipo C	Geotermico tradizionale con innovazioni	Nuovi impianti	Tutte le potenze	100
Procedure tipo C-1	Geotermico a emissioni nulle	Nuovi impianti	Tutte le potenze	60
Procedure di Tipo D	Fotovoltaico <i>floating</i> su acque interne	Nuovi impianti	Tutte le potenze	50
Procedure tipo E	Fotovoltaico <i>off-shore floating</i>	Nuovi impianti	Tutte le potenze	200
	Energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina	Nuovi impianti	Tutte le potenze	
Procedure tipo E-1	Eolico <i>off-shore</i>	Nuovi impianti	Tutte le potenze	3.800

Procedure tipo F	Geotermico tradizionale con innovazioni	Rifacimento	Tutte le potenze	150
------------------	---	-------------	------------------	-----

Tabella 1

6. Nell'ambito di ciascuna procedura di cui al presente articolo è previsto un periodo di sessanta giorni per la presentazione della domanda di accesso agli incentivi. Le graduatorie sono pubblicate entro i successivi novanta giorni.

7. Le date di svolgimento delle procedure nelle quali sono messi a disposizione i contingenti di cui alla Tabella 1 sono definite nelle regole operative di cui all'articolo 10, garantendo comunque almeno una procedura l'anno per quella di tipo A, e almeno tre procedure sull'intero periodo per quelle di tipo B, B-1, C, C-1, D, E, E-1 e F.

Art. 5

(Criteri di selezione dei progetti e ammissione agli incentivi)

1. Le istanze di partecipazione alle procedure per l'accesso agli incentivi sono inviate al GSE tramite il sito www.gse.it, allegando:

- a) l'offerta di riduzione della tariffa di riferimento;
- b) la documentazione richiesta per la verifica del rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 2, secondo modelli definiti nelle regole operative di cui all'articolo 10.

2. Il GSE, ricevuta la documentazione di cui al precedente comma:

- a) verifica, prima della chiusura della procedura, la completezza dell'istanza di partecipazione, dandone comunicazione degli esiti al soggetto istante;
- b) esamina, successivamente alla chiusura della procedura, la documentazione trasmessa e, nel termine di pubblicazione della graduatoria, conclude la verifica del rispetto dei requisiti necessari per l'ammissione agli incentivi.

3. In esito ad ogni procedura, il GSE, nei limiti dei contingenti disponibili, forma una graduatoria che tiene conto del ribasso percentualmente offerto rispetto alla tariffa di riferimento. L'inserimento in posizione utile nelle graduatorie costituisce impegno al riconoscimento della tariffa spettante.

4. Nel caso in cui le istanze di partecipazione, complessivamente considerate, comportino il superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il GSE applica, a parità di ribasso percentuale offerto, i seguenti ulteriori criteri di priorità:

- a) impianti realizzati nelle aree identificate come idonee in attuazione dell'articolo 20 e 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- b) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

5. Il GSE pubblica sul proprio sito le graduatorie degli impianti selezionati, formate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, dando evidenza dei criteri di priorità eventualmente applicati.

Art. 6

(Valutazione accelerata dei progetti di grandi dimensioni)

1. Per gli impianti di potenza superiore a 10 MW, il proponente può avvalersi della procedura accelerata di valutazione dei progetti indicata ai successivi commi. Tale limite non si applica agli impianti nella titolarità delle amministrazioni locali, previsti e finanziati nell'ambito delle misure sperimentali e innovative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
2. A seguito di specifica richiesta del proponente, da inoltrare congiuntamente alla domanda di autorizzazione unica, il GSE esamina il progetto per via telematica parallelamente allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
3. Entro trenta giorni dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione, il GSE rilascia al proponente una qualifica di idoneità alla richiesta di incentivi.
4. Gli impianti dotati dell'idoneità di cui al comma 3, che presentano domanda di accesso alla prima procedura utile bandita ai sensi del presente decreto, sono tenuti ad inviare al GSE esclusivamente l'offerta al ribasso di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).
5. Il GSE può stipulare accordi con le Amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione unica, al fine di favorire lo scambio di documenti e un'analisi efficiente dei progetti, da effettuare anche ricorrendo al portale unico digitale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Art. 7

(Tempi massimi per la realizzazione degli interventi)

1. Gli impianti risultati in posizione utile nelle relative graduatorie entrano in esercizio nei tempi massimi indicati nella Tabella 2. I predetti termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore.

Tipologie di impianto	Categorie di intervento	Mesi
Biogas	Nuovi impianti	31
Biomasse	Nuovi impianti	31
Geotermico tradizionale con innovazioni	Nuovi impianti	51
Geotermico tradizionale con innovazioni	Rifacimenti	36
Geotermico a emissioni nulle	Nuovi impianti	60
Fotovoltaico <i>floating</i> su acque interne	Nuovi impianti	36
Eolico <i>off-shore</i>	Nuovi impianti	50
Fotovoltaico <i>off-shore floating</i>	Nuovi impianti	43
energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina	Nuovi impianti	36
Solare Termodinamico	Nuovi Impianti	55
Per impianti nella titolarità della PA i termini sono incrementati di 6 mesi		

Tabella 2

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa spettante dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di nove mesi.

3. Nel caso in cui non sia rispettato l'ulteriore termine di cui al comma 2, il GSE dichiara la decadenza dagli incentivi e, qualora l'impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di incentivazione tariffaria, applica a tale impianto una riduzione del 20% della tariffa di riferimento vigente.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano qualora, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il soggetto richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento.

Art. 8

(Comunicazione di entrata in esercizio degli impianti)

1. I soggetti titolari comunicano al GSE la data di entrata in esercizio degli impianti entro i trenta giorni successivi all'avvio dell'esercizio stesso. La mancata comunicazione entro tale termine comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione tardiva.

2. Successivamente all'entrata in esercizio, il soggetto titolare ha facoltà di svolgere una fase di avviamento e collaudo, secondo tempi massimi e modalità dettagliati nelle regole operative, al termine della quale comunica al GSE la data di entrata in esercizio commerciale.

3. Il GSE, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione di cui al comma 2, provvede ad erogare gli incentivi con le modalità di cui all'articolo 9.

Art. 9

(Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti)

1. Il GSE, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, eroga gli incentivi secondo le seguenti modalità:

- a) per gli impianti di potenza non superiore a 300 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell'energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l'applicazione del regime di cui alla lettera b);
- b) per gli impianti di potenza superiore a 300 kW, l'energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo dell'energia elettrica zonale orario, e:
 - 1) ove tale differenza sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
 - 2) nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti.

2. La soglia di potenza di cui al comma 1, lettere a) e b) è ridotta a 200 kW a decorrere dal 1° gennaio 2026.3. Il GSE eroga gli incentivi per un periodo pari alla vita utile convenzionale indicata all'Allegato 1, considerata al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza

maggiore ovvero da fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.

4. L'erogazione degli incentivi è sospesa nelle ore in cui si registrano prezzi di mercato pari a zero, ovvero nelle ore in cui si registrano prezzi negativi, ove previsto nel regolamento del mercato elettrico italiano.

Art. 10
(Regole operative)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto.

2. Le regole operative di cui al comma 1 disciplinano in particolare:

- a) i modelli per le istanze di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi, in modo tale che il soggetto istante sia informato in modo adeguato degli adempimenti e delle modalità di compilazione nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) il calendario di dettaglio delle procedure da svolgere e le modalità con le quali viene automaticamente riallocata la potenza eventualmente non assegnata;
- c) gli schemi di avviso pubblico per ciascuna delle procedure previste in conformità al principio del “*Do Not Significant Harm*” (DNSH);
- d) i contratti-tipo da sottoscrivere da parte dei soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante;
- e) gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari;
- f) le modalità e le tempistiche con le quali gli eventuali oneri di sbilanciamento per gli impianti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), sono trasferiti a carico dei soggetti beneficiari;
- g) le tempistiche e le modalità con le quali il GSE provvede all'acquisizione delle misure elettriche, in attuazione dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché le modalità con le quali provvede all'erogazione degli incentivi spettanti;
- h) le modalità con le quali si provvede alle verifiche e ai controlli e, in particolare, la certificazione volontaria EMAS prevista dal Regolamento CE 1221/2009 e Decisione UE 2018/833 della Commissione europea;
- i) la modalità con le quali, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la soglia di potenza per l'accesso alla procedura accelerata di cui all'articolo 6 può essere ridotta;
- j) gli oneri istruttori e gestionali a carico dei soggetti che richiedono l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto, in conformità alle disposizioni di cui al DM 24 dicembre 2014;
- k) le modalità operative con le quali è verificato il rispetto della previsione di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 199 del 2021, in materia di artato frazionamento delle iniziative.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il GSE pubblica il primo avviso pubblico sulla base del calendario delle procedure competitive di cui al comma 2, lettera b).

Art. 11

(Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri Stati Membri)

1. Gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri dell'Unione europea o di Stati terzi confinanti con l'Italia e con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione in Italia, possono partecipare alle procedure di cui al presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. Sono ammessi alle procedure gli impianti di cui al comma 1 a condizione che:
 - a) esista un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l'impianto, redatto ai sensi dell'articolo 16 di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021;
 - b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocità e le modalità con le quali è fornita prova dell'importazione fisica dell'elettricità rinnovabile;
 - c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati sul territorio nazionale, comprovati secondo modalità indicate dal GSE.
3. La potenza massima P_{UE} resa disponibile nelle procedure d'asta per gli impianti di cui al comma 1, è calcolata sulla base della seguente formula:

$$P_{UE} = P_{TOT\ asta} \cdot \frac{E_{imp\ SM1} \cdot FER_{\%SM1} + E_{imp\ SM2} \cdot FER_{\%SM2} + \dots + E_{imp\ SMn} \cdot FER_{\%SMn}}{E_{tot\ consumata\ ITA}}$$

Dove

- $P_{TOT\ asta}$: è la potenza totale messa ad asta in ciascun gruppo, come indicata all'articolo 4, comma 1;
- $E_{imp\ SMn}$: è l'energia totale importata dallo Stato membro n;
- $FER_{\%SMn}$: è la percentuale di energia da fonti rinnovabili presente nel mix dello Stato Membro n;
- $E_{tot\ consumata\ ITA}$: rappresenta il totale dei consumi di energia elettrica in Italia.

4. Trenta giorni prima dell'indizione di ciascuna procedura d'asta, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), e in caso positivo:
 - a) rende nota la potenza resa disponibile ai sensi del comma 3, facendo riferimento agli ultimi dati resi disponibili da EUROSTAT;
 - b) inserisce le richieste di accesso agli incentivi provenienti dagli impianti di cui al comma 1 nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 5, nel limite del valore P_{UE} secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

Art. 12

(Cumulabilità di incentivi)

1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i meccanismi di aiuto rientranti fra le seguenti categorie:
 - a) esclusivamente per impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento;
 - b) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
 - c) agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

2. Nei casi di cui al comma 1, la tariffa spettante è rimodulata secondo le modalità indicate nell'Allegato 1.

Art. 13
(*Monitoraggio*)

1. Il GSE svolge le attività di monitoraggio previste dall'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021, dando evidenza degli effetti derivanti dall'attuazione del presente decreto, con particolare riguardo ai costi delle tecnologie e delle materie prime riscontrabili sul mercato.

2. Il GSE analizza altresì i dati dei costi di produzione delle diverse fonti e taglie di potenza, tenendo conto dei dati raccolti dagli impianti già in esercizio nonché delle eventuali variazioni dei costi delle materie prime e dei componenti registrati sul mercato nazionale ed europeo, anche a seguito dell'effetto di variazione dei tassi di inflazione. I predetti dati sono trasmessi annualmente al Ministero.

3. A seguito delle analisi di cui al comma 2, qualora risulti che il livello di aiuto previsto dal presente decreto sia, in tutto o in parte, non più necessario o non più sufficiente per garantire una concorrenza effettiva nelle procedure di gara, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettere f) e g) e 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 199 del 2021, possono essere aggiornati i valori degli incentivi di cui all'allegato 1 ovvero adeguati i contingenti di potenza resi disponibili. Tali eventuali modifiche si applicano alle procedure bandite successivamente all'adozione delle modifiche stesse.

4. I beneficiari degli incentivi di cui al presente decreto sono tenuti a fornire tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio di cui ai precedenti commi, pena la sospensione dell'erogazione degli incentivi fino alla trasmissione completa dei dati richiesti.

Art. 14
(*Piano di valutazione*)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero individua, nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, un soggetto funzionalmente indipendente cui affidare la valutazione della misura secondo i criteri previsti dal Piano di valutazione approvato con decisione della Commissione europea C (2022) XXX final dell'xx XXXX 2022. In particolare, il soggetto valutatore:

- a) è indipendente dal Ministero e dal GSE e non risulta in conflitto di interesse rispetto ai potenziali beneficiari della misura;
- b) è dotato di rilevante esperienza nell'analisi economico/quantitativa anche con riferimento al settore dell'energia e dell'ambiente;
- c) è tenuto a perfezionare un piano di valutazione di dettaglio, redigere almeno una relazione di valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2026 e una relazione di valutazione finale entro il 31 marzo 2028. Entro i medesimi termini, i predetti documenti sono trasmessi al Ministero, che provvede a renderli pubblici sul proprio sito *internet*.

2. Il GSE raccoglie i dati richiesti per le valutazioni previste nel Piano di valutazione nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e li rende pubblici, anche ai fini delle attività di valutazione di cui al comma 1.

3. Gli eventuali costi correlati allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo sono valutati da ARERA ed eventualmente posti a carico del gettito delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.

Art. 15

(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. L'ARERA definisce le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE.

2. Il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E
DELLA SOVRANITA'
ALIMENTARE

Allegato 1 - tariffe di riferimento e vita utile convenzionale degli impianti

Fonte rinnovabile	Tipologia	Potenza	Vita utile convenzionale degli impianti	Tariffa
		kW	anni	€/MWh
Geotermica	Tradizionale con innovazioni	Tutte le potenze	25	100
	A emissioni nulle	Tutte le potenze	25	200
Eolica	<i>Off-shore</i>	Tutte le potenze	25	185
Fotovoltaica	<i>Off-shore floating</i>	Tutte le potenze	20	105
	<i>floating</i> su acque interne	1<P≤1000	20	90
		P>1.000	20	75
Biogas	utilizzanti sottoprodotti e prodotti di cui alla tabella 1	1<P≤300	20	233
Biomasse	utilizzanti sottoprodotti e prodotti di cui alla tabella 2	1<P≤300	20	246
		300 <P≤1.000	20	185
Energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina		Tutte le potenze	20	180
Solare Termodinamico		1<P≤300	25	300
		300<P≤5.000	25	240
		5000<P≤15.000	25	200

Tabella 1.1 – Costi di Riferimento, vita utile convenzionale e tariffe di riferimento

Per le finalità del presente decreto, il GSE effettua una ricognizione annuale dei costi di produzione delle tipologie di impianti ammissibili agli incentivi, in particolare di potenza inferiore a 1 MW.

1. Calcolo della riduzione tariffaria per gli impianti ai quali è stato riconosciuto o assegnato un contributo in conto capitale (articolo 12, comma 1)

Per gli impianti ai quali sia stato assegnato o riconosciuto un contributo in conto capitale, la tariffa spettante è calcolata applicando il fattore percentuale (1-F), dove F è un parametro che varia linearmente tra 0 (nessun contributo in conto capitale) e i seguenti valori riferiti al caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento:

- a) 12% per gli impianti alimentati da biogas e biomasse;
- b) 26% per tutti gli altri impianti.

2. Calcolo della tariffa per gli interventi di rifacimento

La tariffa spettante è ridotta applicando il coefficiente di gradazione (D), calcolato con le modalità di cui all'allegato 2 del DM 6 luglio 2012.

Allegato 2: Requisiti specifici per l'accesso agli incentivi

La partecipazione alle procedure di cui al presente decreto e l'accesso agli incentivi sono subordinati al rispetto dei requisiti specifici di cui ai successivi paragrafi, resta fermo l'obbligo di rispetto delle prescrizioni della normativa tecnica in materia di qualità e sicurezza.

1. Impianti a biogas

Per gli impianti alimentati a biogas la partecipazione alle procedure è subordinata al rispetto di tutti i seguenti requisiti:

1. Biogas ottenuto da digestione anaerobica della biomassa:

- a) le vasche del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno trenta giorni, come specificato nell'ambito del pertinente titolo autorizzativo, sono dotate di copertura a tenuta di gas e di sistemi di recupero del gas da reimpiegare per produzione elettrica o biometano;
- b) l'energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente;
- c) gli impianti utilizzano in misura pari almeno all'80% sottoprodotti di cui alla Tabella 1, Parte A, allegata al presente decreto e per l'eventuale quota residua prodotti di cui alla Tabella 1, Parte B;
- d) prodotti e sottoprodotti utilizzati, derivano per almeno il 51% dal ciclo produttivo delle aziende agricole che realizzano l'impianto di produzione elettrica.

2. Impianti a biomassa

Per gli impianti alimentati a biomassa, la partecipazione alle procedure di cui al presente decreto e l'accesso agli incentivi sono subordinati al rispetto delle seguenti caratteristiche:

- a) l'energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente, ed è garantito il rispetto del limite di emissione per le polveri pari a 50 mg/Nm³ (tenore di ossigeno del 6%);
- b) gli impianti utilizzano sottoprodotti di cui alla Tabella 2, Parte A, allegata al presente decreto per almeno l'80% e per l'eventuale quota residua prodotti di cui alla Tabella 2, Parte B, in entrambi i casi in assenza di trasformazione in pellet;
- c) i sottoprodotti di cui alla Tabella 2, Parte A, nonché i prodotti di cui alla Tabella 2, Parte B, sono approvvigionati dalle aziende realizzatrici degli impianti con accordi che identificano le aree geografiche e i siti di provenienza dei medesimi prodotti e sottoprodotti;
- d) i sottoprodotti e i prodotti impiegati garantiscono, rispetto al combustibile fossile di riferimento, un risparmio emissivo di gas a effetto serra pari almeno al 70% come deducibile dai valori *standard* applicabili per la produzione di energia elettrica di cui all'Allegato VII, Parte A1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, prendendo come parametro di riferimento la distanza geografica in linea d'aria tra l'impianto e i siti di provenienza; per i sottoprodotti e i prodotti non espressamente indicati nel citato Allegato VII, il suindicato risparmio emissivo di gas a effetto serra si intende rispettato quando la predetta distanza geografica è inferiore a 500 km.

3. Impianti geotermoelettrici tradizionali con innovazioni

1. Accedono agli incentivi di cui al presente decreto gli impianti geotermoelettrici tradizionali che rispettano le seguenti prescrizioni minime:

- a) per i valori di uscita all'impianto Abbattimento Mercurio e Idrogeno Solforato (AMIS), rispetto dei valori limite di emissione di H₂S e H_g indicati nell'allegato B alla legge regionale Toscana 5 febbraio 2019, n. 7, per le emissioni all'uscita dalla centrale i limiti sono pari al 70% di quelli indicati nel citato Allegato B;
- b) abbattimento delle emissioni di NH₃ pari almeno al 75% rispetto al contenuto di NH₃ del fluido in ingresso alla centrale;
- c) rispetto dei requisiti minimi di esercizio così come definiti dall'allegato A alla legge regionale Toscana 5 febbraio 2019, n. 7.

2. Per gli interventi di rifacimento, ai fini dell'applicazione dell'allegato 2 del DM 6 luglio 2012, si assume un costo medio di riferimento per impianti a nuovo pari a 4.600 €/kW.

4. Impianti geotermoelettrici a emissioni nulle

1. Accedono agli incentivi di cui al presente decreto gli impianti geotermoelettrici a emissioni nulle che rispettano i criteri di reiniezione totale del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque emissioni di processo nulle, come previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.

5. Impianti solari termodinamici

1. Accedono agli incentivi di cui al presente decreto gli impianti solari termodinamici anche ibridi che rispettano i seguenti requisiti:

- a) sono dotati di sistema di accumulo termico con capacità nominale di accumulo non inferiore a: 1,5 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia superiore a 50.000 m²; 0,4 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia compresa tra 10.000 e 50.000 m²;
- b) non utilizzano come fluido termovettore né come mezzo di accumulo sostanze e preparati classificati come molto tossici, tossici e nocivi ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e loro successive modificazioni.

7. Impianti fotovoltaici *floating*

1. Per gli impianti fotovoltaici *floating* i moduli fotovoltaici devono essere immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 e s.m.i.

Elenco sottoprodotti e dei prodotti di integrazione utilizzabili negli impianti a biogas e biomasse

Gli elenchi dei sottoprodotti e prodotti contenuti nelle seguenti Tabelle 1 e 2 sono da considerarsi esaustivi e possono essere aggiornati, decorsi 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Tabella 1 - Elenco sottoprodotti e dei prodotti di integrazione utilizzabili negli impianti a biogas

Parte A – Sottoprodotti

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del regolamento CE n. 1069/2009 e del regolamento CE n. 142/2011 si elencano di seguito i sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto integrati con quanto disposto dalla legge n. 211 del 28 dicembre 2015 (c.d. Collegato Ambientale).

- 1) Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Reg. Ce 1069/2009
 - classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011):
 - ✓ carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali;
 - ✓ prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;
 - ✓ sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;
 - ✓ sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
 - ✓ rifiuti, materiale organico ovvero sottoprodotti da cucina e ristorazione;
 - ✓ sottoprodotti di animali acquatici.
 - classificati di Cat. 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011):
 - ✓ stallatico: escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato;
 - ✓ tubo digerente e suo contenuto;
 - ✓ farine di carne e d'ossa;
 - ✓ sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all'articolo 27, primo comma, lettera c) del predetto regolamento:
 - da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o
 - da macelli diversi da quelli disciplinati dall'articolo 8, lettera e) del predetto regolamento.
 - Tutti i sottoprodotti classificati di categoria 1 ed elencati all'articolo 8 del regolamento CE n. 1069/2009 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011).
- 2) Sottoprodotti provenienti da attività agricola e di allevamento

- effluenti zootecnici;
- paglia;
- stocchi;
- fieni e trucioli da lettiera.
- residui e potature di campo delle aziende agricole.

3) Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali

- sottoprodotti della trasformazione del pomodoro: buccette, semi, bacche fuori misura;
- sottoprodotti della trasformazione delle olive: sanse di oliva disoleata, sanse umide “bifasiche”, acque di vegetazione
- sottoprodotti della trasformazione dell’uva: vinacce, graspi, buccette, vinaccioli e farine di vinaccioli;
- sottoprodotti della trasformazione della frutta: derivanti da attività di condizionamento, spremitura, sbucciatura o detorsolatura, pastazzo di agrumi, noccioli, gusci;
- sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari: condizionamento, sbucciatura, confezionamento;
- sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero: borlande, melasso, polpe di bietola esauste essiccate, soppressate fresche, soppressate insilate;
- sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del risone: farinaccio, pula, lolla;
- sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei cereali: farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati;
- pannello di spremitura di alga;
- sottoprodotti delle lavorazioni ittiche;
- sottoprodotti dell’industria della panificazione, della pasta alimentare, dell’industria dolciaria: sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno;
- sottoprodotti della torrefazione del caffè;
- sottoprodotti della lavorazione della birra;
- sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi: pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, terre decoloranti usate oleose, pezze e code di lavorazione di oli vegetali.
- sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione;
- sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari;
- sottoprodotti della lavorazione o della raffinazione di oli vegetali.

Parte B – Prodotti

1) Specie Erbacee annuali

- Avena (*Avena sativa*)
- Barbabietola da zucchero (*Beta vulgaris*)
- Canapa da fibra (*Cannabis spp.*)
- Canapa del Bengala (*Crotalaria juncea L.*)
- Favino (*Vicia faba minor*)
- Insilato di mais di secondo raccolto (*Zea mays L.*)
- Loiessa (*Lolium spp.*)
- Orzo (*Hordeum vulgare*)
- Rapa invernale (*Brassica rapa L.*)
- Ricino (*Ricinus communis L.*)
- Segale (*Secale cereale L.*)
- Senape abissina (*Brassica carinata L.*)
- Sorgho (*Sorghum spp.*)

- Tabacco (*Nicotiana tabacum* L.)
- Trifoglio (*Trifolium* spp.)
- Triticale (*Triticum secalotriticum*)
- Veccia (*Vicia sativa* L.)

2) Specie Erbacee poliennali

- Cactus (Cactaceae spp.)
- Canna comune (*Arundo donax* L.)
- Cardo (*Cynara cardunculus* L.)
- Cardo mariano (*Silybum marianum* L.)
- Erba medica (*Medicago sativa* L.)
- Fico d'India (*Opuntia ficus-indica* L.)
- Panico (*Panicum virgatum* L.)
- Pennisetto (*Pennisetum* spp.)
- Saggina spagnola (*Phalaris arundinacea* L.)
- Silphium perfoliatum L.
- Sulla (*Hedysarum coronarium* L.)
- Topinambur (*Helianthus tuberosus* L.)
- Vetiver (*Chrysopogon zizanioides* L.)

Tabella 2 - Elenco dei sottoprodotti e dei prodotti di integrazione utilizzabili negli impianti a biomasse

Parte A – Sottoprodotti

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del regolamento CE n. 1069/2009 e del regolamento CE n. 142/2011 si elencano di seguito i sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto integrati con quanto disposto dalla legge n. 211 del 28 dicembre 2015 (c.d. Collegato Ambientale).

- 1) Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale
 - paglia;
 - stocchi;
 - residui di campo delle aziende agricole;
 - sottoprodotti derivati dall'espianto;
 - sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali
 - sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco
 - potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato
 - sottoprodotti derivati attività di miglioramento delle aree forestali;
 - sottoprodotti derivanti da attività di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi;
 - sottoprodotti derivanti da lavori di mantenimento della funzionalità idraulica degli alvei;
- 2) Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali
 - sottoprodotti della trasformazione dell'uva: vinacce, graspi, buccette, vinaccioli
 - sottoprodotti della trasformazione della frutta: derivanti da attività di condizionamento, spremitura, sbucciatura o detorsolatura, noccioli, gusci;
 - sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del risone: pula, lolla.
- 3) Sottoprodotti provenienti da attività industriali
 - sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti;
 - sottoprodotti dell'industria del recupero e del riciclo di materie a base organica.

Parte B – Prodotti

- 1) Specie erbacee annuali
 - Kenaf (*Hibiscus cannabinus* L.)
- 2) Specie erbacee poliennali
 - Canna comune (*Arundo donax* L.)
 - Canna d'Egitto (*Saccharum spontaneum* L.)
 - Cannuccia di palude (*Phragmites australis* L.)
 - Disa o saracchio (*Ampelodesmus mauritanicus* L.)
 - Ginestra (*Spartium junceum* L.)
 - Miscanto (*Miscanthus* spp.)
 - Panico (*Panicum virgatum* L.)

3) Specie arboree

- Acacia (Acacia spp.)
- Eucalipto (Eucalyptus spp.)
- Olmo siberiano (Ulmus pumila L.)
- Ontano (Alnus spp.)
- Paulonia (Paulownia spp.)
- Pino della California (Pinus Radiata)
- Pioppo (Populus spp.)
- Platano (Platanus spp.)
- Robinia (Robinia pseudoacacia L.)
- Salice (Salix spp.)